

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE

Settore V°- Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile

Prot. N.0019144

Ragusa lì 03/06/2014

BANDO DI GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA, SUDDIVISI IN N. 5 LOTTI, DELLA PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA, PER LA DURATA DI MESI 12

La procedura di gara è disciplinata da:

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

e relativamente a quanto di competenza esclusiva della Regione Siciliana in tale settore:

- Dalla Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- Dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13.

- Determinazione a contrarre:

N. 1182 R.G./L.C.C. del 03.06.2014;

- Codice Identificativo Gara:

Lotto 1- CIG ZAB0F73F26

Lotto 2- CIG Z250F73F4F

Lotto 3- CIG ZEA0F73F76

Lotto 4- CIG Z1F0F73FA7

Lotto 5- CIG Z1F0F73FA7

- **1. Ente appaltante:** Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale V. le del Fante 10, 97100 Ragusa Tel. 0932 675252 FAX 0932/245032 indirizzo internet www.provincia.ragusa.it;
- **2. Procedura di aggiudicazione:** procedura aperta di scelta del contraente ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n 163 del 12/4/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (in appresso "Codice") e successive modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione in favore della migliore offerta tramite applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 86, comma 3 del Codice;
- 3. Descrizione: Affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia

Regionale di Ragusa, denominata Libero Consorzio Comunale, per la durata di mesi 12, suddiviso nei seguenti 5 lotti:

- <u>Lotto 1</u>- Copertura assicurativa della responsabilità civile auto (RCA) e Rischi diversi (ARD)
- <u>Lotto 2</u>- Infortuni del personale e altri soggetti
- <u>Lotto 3</u>- Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli (Kasko)
- Lotto 4- Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
- <u>Lotto 5</u>- Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali
- **4. Partecipazione alla gara:** Possono partecipare alla gara tutte le Società assicurative, singole od associate, munite di autorizzazione all'attività assicurativa in territorio italiano, ai sensi della normativa del settore.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) una o più cause di esclusione di cui all'articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente:
- c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
- d) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- e) che si trovano nella condizione indicata dall'art. 53, comma 16-ter del DLgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- f) che versino nella situazione di cui all'art.2 comma 2 della L.R. n.15/2008.
- **5. Durata dell'Appalto:** Il servizio di copertura assicurativa per tutti i 5 lotti previsti nel bando, decorrerà dalle 24:00 del 30/06/2014 fino alle 24:00 del 30/06/2015, per la durata complessiva di mesi 12;
- **6. Documentazione di gara:** Il Bando di gara, il Disciplinare di gara unico per tutti i lotti e i Capitolati di Polizza di ciascun lotto contenente le norme integrative del presente bando, sono visionabili presso il Servizio Patrimonio della Provincia Reg.le di Ragusa, presso la sede di Viale del Fante, Ragusa, nei giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10, 00 alle ore 12,00 ed il martedì ed il Giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Sul sito internet http://www.provincia.ragusa.it/appalti-albo-pretorio.php?tipo=10, in Albo Pretorio sezione Bandi Servizi, Procedure Aperte, sono disponibili e scaricabili. Si consiglia l'uso dei modelli appositamente predisposti nei capitolati di polizza per la partecipazione alla gara;
- 7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
 - 7.1. termine ultimo di presentazione dei plichi di partecipazione alla gara: entro

le ore 12:00 del giorno 19/06/2014

- 7.2. indirizzo: Provincia Regionale di Ragusa, Ufficio Protocollo, Viale del Fante n. 10, 97100 Ragusa;
- 7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
- 7.4. lingua o lingue in cui devono essere redatte le offerte: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana:
- **8.** Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Alle operazioni in seduta pubblica possono assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. E' possibile chiedere l'inserimento a verbale di brevi dichiarazioni o osservazioni attinenti alle procedure di gara;
- **9. Apertura delle offerte:** in seduta pubblica nella sede del Settore Patrimonio della Provincia Reg.le di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale, Viale del Fante n. 10- Ragusa alle **ore 09:00 del 20/06/2014.** Le date delle successive eventuali operazioni di gara da espletarsi in seduta pubblica saranno tempestivamente comunicate a tutti i concorrenti;
- **10.** Cauzioni e garanzie richieste: l'offerta, a pena esclusione, deve essere corredata secondo le modalità stabilite dall'art 10, punto A.7) del Disciplinare di gara e ai sensi degli articoli 75 e 113 del Codice.
- **11.** Codici di identificazione gara del procedimento di selezione:

Lotto 1- CIG ZAB0F73F26

Lotto 2- CIG Z250F73F4F

Lotto 3- CIG ZEA0F73F76

Lotto 4- CIG Z1F0F73FA7

Lotto 5- CIG Z1F0F73FA7

- **12.** L'aggiudicazione sarà effettuata in conformità agli artt. 81 e 82 del D.Lgs n 163/2006 mediante il criterio del prezzo più basso.
- **13.** L'aggiudicazione dell'appalto avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In ogni caso l'amministrazione si riserva la facoltà prevista dall'art 81, comma 3 del Codice, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto:
- **14.** Informazioni inerenti l'esito di gara: l'esito di gara sarà disponibile sul sito internet dell'Ente all'indirizzo: http://www.provincia.ragusa.it/appalti-albo-pretorio.php?tipo=10 in Albo Pretorio sezione Bandi e Verbali di Gara-Servizi, Procedure Aperte.
- **15. Controversie**; per qualunque controversia derivante dal contratto d'appalto sarà competente il foro di Ragusa (art 20 C.P.C).

F.TO

IL DIRIGENTE

(Ing. Carlo Sinatra)



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

DENOMINATA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE

Prot. N. 0019115 Ragusa lì 03/06/2014

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

La Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale di seguito denominato anche "Amministrazione" o "Ente", indice gara per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa mediante procedura aperta di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con aggiudicazione mediante il criterio del "**prezzo più basso**" di cui agli 'artt. 81 e 82 dello stesso Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara, nel bando di gara e nei relativi capitolati di polizza.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire alla individuazione – per ciascun Lotto – dell'Impresa migliore offerente, nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla effettuazione della stessa.

Art. 1 Amministrazione appaltante

Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale– con sede in Viale del Fante, 9 – 97100 Ragusa (RG)

Tel. 0932/675252- Fax 0932/245032

Responsabile del procedimento : Dr.ssa Carolina Leggio

www.provincia.ragusa.it

Art. 2 Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in n. 5 Lotti:

- Lotto 1- Copertura assicurativa della responsabilità civile auto (RCA) e Rischi diversi (ARD)
- Lotto 2- Infortuni del personale e altri soggetti
- <u>Lotto 3</u>- Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli (Kasko)
- Lotto 4- Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
- Lotto 5- Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali

Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui all'Allegato IIA al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

Ciascun lotto, posto a base di gara, è regolato da apposito capitolato speciale di polizza (di seguito, anche: CSP) consistente nel relativo schema di polizza.

Codice Identificativo di gara (CIG) Lotto 1: ZAB0F73F26 Codice Identificativo di gara (CIG) Lotto 2: Z250F73F4F

Codice Identificativo di gara (CIG) Lotto 3: ZEA0F73F76 Codice Identificativo di gara (CIG) Lotto 4: Z1F0F73FA7 Codice Identificativo di gara (CIG) Lotto 5: Z320F73FDF

L' importo **annuo** a base d'asta per ciascun Lotto è pari a:

Lotto 1: € 38.000,00 (euro trentottomila/00) comprese imposte

Lotto 2: € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) comprese imposte

Lotto 3: € 3.000,00 (euro tremila/00) comprese imposte

Lotto 4: € 30.000,00 (euro trentamila/00) comprese imposte

Lotto 5: € 12.000,00 (euro dodicimila/00) comprese imposte

Non saranno ammesse offerte che prevedono un importo annuo uguale o superiore all'importo a base d'asta per ciascun Lotto.

L'importo è comprensivo di ogni imposta od onere e rappresenta un valore stimato che costituisce base d'asta.

E' possibile presentare offerta singolarmente per uno o più Lotti.

In caso di offerte identiche ed accettabili si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24.

Art. 3 Procedure e criteri di aggiudicazione

La gara verrà espletata mediante Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 – comma 5 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

L'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del "prezzo più basso" di cui agli artt. 81 e 82 del D.Lgs 163/2006.

La procedura si svolgerà come segue:

Le domande/offerte di partecipazione pervenute in tempo utile, saranno verificate ai fini dell'ammissione alla gara dal seggio di gara.

La verifica di eventuali offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi degli artt. 86 e 87 del predetto Codice dei Contratti.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto alle singole basi d'asta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun Lotto.

I contratti assicurativi devono in ogni caso essere tenuto in copertura dalla/e Società aggiudicataria/e con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2014, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile.

La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del contratto a meno che la polizza non subisca variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., di decidere di non procedere all'aggiudicazione del Lotto/dei Lotti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – alla aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall' art. 81 c.3 del D.Lgs 163/06.

Art. 4 Varianti

Non è ammessa, pena esclusione, la presentazione di varianti alle condizioni dei singoli Capitolati Speciali di Polizza.

Art. 5 Divieto di partecipazione parziale

Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno solo o per più Lotti.

L' Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto più avanti previsto devono tuttavia, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/dei Lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%.

Art. 6 Durata dell'appalto – Decorrenza della prestazione

I contratti avranno durata di anni 1 (uno), a decorrere dalle ore 24.00 del 30 giugno 2014 e saranno rescindibili a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati di polizza.

Alla scadenza è facoltà della Amministrazione procedere al rinnovo del/i contratto/i per una durata inferiore o pari alla originaria, laddove opportuno e secondo la normativa vigente.

L'Impresa/e aggiudicataria/e darà/anno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 30 giugno 2014.

Art. 7 Luogo della prestazione

Prevalentemente i territori di competenza della Amministrazione appaltante.

Art. 8 Soggetti ammessi alla partecipazione – Requisiti soggettivi di ammissione

La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese munite di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano), ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente art. 2 per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione.

In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nelle eventuali ipotesi di cui all'art. 37 del citato D.Lgs. 163/2006, l'offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati.

In caso di partecipazione aggregata, pena la non ammissione:

- a) ciascuna Impresa deve possedere i requisiti prescritti al successivo art. 9 e fornire la documentazione richiesta al successivo art. 10;
- b) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l'Impresa capogruppo;
- c) le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare per lo stesso Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.

Art. 9 - Requisiti di partecipazione – Capacità economico finanziaria – Capacità tecnica

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi ai sensi del seguente art. 10:

- a) autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente punto 2 per le quali intendono concorrere:
- b) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- c) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
- d) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale;

- e) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria; quale requisito minimo si richiede: il possesso di classificazione rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. Qualora l'Impresa concorrente sia rappresentanza, filiale o società italiana di un' Impresa multinazionale operante sul territorio della Comunità Europea, in alternativa viene valutata la classificazione della/e Società controllante/i. con l'avvertenza che:
- le Imprese possono sostituire il requisito "rating" con la dichiarazione di aver svolto direttamente attività assicurativa negli anni 2011, 2012 e 2013 nei rami di rischio riguardanti il Lotto / i Lotti a cui partecipano, per un importo medio annuo per il ramo a cui si partecipa dei premi assicurativi in tale triennio non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- f) possesso di adeguate capacità tecniche; quale requisito minimo si richiede:
- di aver prestato nell'ultimo triennio 2011 2012 2013 garanzie assicurative a favore di non meno di 3 (tre) Enti aggiudicatari come definiti all'art. 3 del D.Lgs. 163/2006 nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui ai punti a) - b) - c) - d) ed f) devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante, mentre il requisito di cui al punto e) deve essere posseduto:

- almeno dalla capogruppo per quanto attiene il requisito rating;
- dalla capogruppo per un valore non inferiore al 60% dell'importo medio richiesto e da ciascuna mandante per un valore non inferiore al 40% dell'importo medio richiesto, per quanto attiene il requisito premi.

Art. 10 Modalità di presentazione delle offerte

Le Imprese interessate dovranno far pervenire, direttamente o tramite il servizio postale o mediante corriere, all'Ufficio Protocollo di questa Amministrazione appaltante – Viale del Fante, 10 97100 Ragusa, (orari dell'Ufficio: da lunedì a venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 ed il Martedì ed il Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00), non più tardi delle ore 12.00 del giorno 19/06/2014 (oltre il quale termine non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente) un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà chiaramente essere apposta l'indicazione della denominazione dell'Impresa mittente e dell'oggetto dell'appalto, formulato come segue:

"PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - NON APRIRE"

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga all'Ufficio Protocollo della Amministrazione appaltante in tempo utile.

Il suddetto plico o involucro esterno dovrà contenere i seguenti due plichi riportanti anch'essi la indicazione della Impresa mittente, ciascuno sigillato e siglato come sopra descritto e contrassegnato con l'apposizione, rispettivamente, delle seguenti diciture:

Plico A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Plico B – Contiene OFFERTE ECONOMICHE

I predetti plichi dovranno contenere quanto segue:

Plico A – Documentazione amministrativa (in unico esemplare, anche se si concorre per più lotti):

A.1) <u>Domanda di partecipazione</u> con la quale il concorrente:

- indica il numero di fax al quale possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 5 del D. Lgs. 163/2006
- indica il Lotto o i Lotti per i quali concorre;

- precisa, per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara come Impresa singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando le quote / tipo di partecipazione di ciascuna Impresa;
- **A.2)** <u>Dichiarazione</u> sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta (con firma non autenticata) e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido documento di identità' del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica), riportante l'esatto contenuto del Certificato di iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, recante la dicitura NULLA OSTA ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; nel caso di Impresa di altro Stato membro UE, non residente in Italia, dichiarazione equipollente sulla base della legislazione dello Stato in cui ha sede legale;
- **A.3)** <u>Dichiarazione</u> redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta (con firma non autenticata) e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica), in conformità a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 in relazione alle attestazioni, tra quelle ivi contenute, che costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante quanto segue:
- a) che l'Impresa e' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano nei rami di rischio relativi al/ai Lotto/i per il/i quale/i partecipa;
- b) che l'Impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- c) che l'Impresa non ha rapporti di controllo o è a sua volta controllata, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., con/da altra Impresa anch'essa partecipante (singolarmente o in altro raggruppamento) ai medesimi Lotti della presente gara, ovvero che l'Impresa è in condizione di controllo con la Impresa ... (indicarne la denominazione / ragione sociale) anch'essa concorrente per il/i medesimo/i Lotto/i e che nonostante ciò le rispettive offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale:
- d) che e' stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- e) che è stata presa piena e integrale conoscenza del/i capitolato/i di polizza relativo/i al/ai Lotto/i per cui l'Impresa concorre, e che per essi vengono accettate tutte le condizioni;
- f) che è stata presa piena e integrale conoscenza del bando di gara, e che vengono accettate tutte le condizioni;
- g) di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;
- h) che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena osservanza:
- i) che l'Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, e che i numeri di posizione Inps e Inail (indicati ai fini della richiesta di rilascio del DURC da parte della Amministrazione) sono e (indicare);
- j) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L 68/1999 o, in alternativa, la propria condizione di assoggettabilità;
- k) che l'Impresa non si trova nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383;
- l) che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena osservanza:
- m) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art.3 della legge n.136/2010;

- **A.4)** <u>Dichiarazione</u> redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sopra indicate per il punto A.3), attestante:
- a) il possesso di classificazione rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. Qualora l'Impresa concorrente sia rappresentanza, filiale o società italiana di un' Impresa multinazionale operante sul territorio della Comunità Europea, in alternativa viene valutata la classificazione della/e Società controllante/i.

oppure, per i casi previsti alla lett. e) del precedente art.9:

- dichiarazione di aver svolto direttamente attività assicurativa negli anni 2011, 2012 e 2013 nei rami di rischio riguardanti il Lotto / i Lotti a cui partecipano, per un importo medio annuo dei premi assicurativi in tale triennio non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- A.5) <u>Dichiarazione</u> redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sopra indicate per il punto A.3), riportante un elenco (fino a 10) di garanzie assicurative prestate nel triennio 2011- 2012 2013 a favore di Enti aggiudicatori e riguardanti i rami di rischio relativi al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta (specificando per ciascuna le date di decorrenza e vigenza, il ramo di rischio e l'importo di premio),

o in alternativa:

- di volersi avvalere in tutto o in parte (ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006) per i requisiti di cui ai punti A.4) e/o A.5), di altra Impresa, con indicazione delle relative generalità e dei requisiti specifici che la stessa fornisce;
- **A.6)** <u>Copia</u> del presente disciplinare di gara integro e completo di ogni pagina, sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione di tutte le clausole ivi contenute;

nonché, a pena di esclusione:

- **A.7)** <u>Garanzia</u> a corredo dell'offerta, anche cumulativa qualora l'Impresa concorra per più Lotti, di importo pari al 2% del corrispondente importo annuo a base d'asta moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto, e quindi :
 - Euro settecentosessanta/00 (760/00) per il Lotto 1
 - Euro settanta/00 (70/00) per il Lotto 2
 - Euro sessanta/00 (60/00) per il Lotto 3
 - Euro seicento/00 (600/00) per il Lotto 4
 - Euro duecentoquaranta/00 (240/00) per il Lotto 5

da prestare con le modalità, a scelta dell'offerente, previste dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006:

1. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità temporale deve essere di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Qualora la garanzia sia cumulativa concorrendo l'Impresa per più Lotti, deve in ogni caso essere precisato l'importo della cauzione provvisoria prestata per ogni lotto.

Inoltre, deve essere fornito anche l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del citato D. Lgs. 163/2006.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese/ o di Consorzio ordinario di concorrenti già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere intestata all'impresa/operatore economico capogruppo o al soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa, nella fideiussione, dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

A.8) Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., conforme al modello "D" e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna Impresa partecipante alla gara;

Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti ai punti A.4) e/o A.5) che precedono, si avvalga (ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.163/2006) di altro soggetto, nel plico dovrà essere altresì inclusa a pena di esclusione:

- una dichiarazione sottoscritta da tale altro soggetto, redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sopra indicate per il punto A.3), attestante, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, guanto segue:
 - a) che esso si obbliga nei confronti del concorrente (indicandone il nominativo) e verso la Amministrazione appaltante, a porre a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
 - b) che esso non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o in raggruppamento, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34 comma 2 con una delle altre Imprese che partecipano alla gara oppure indicare la denominazione dell'altra concorrente con la quale la dichiarante si trova in condizione di controllo ex art. 2359 cc e dichiarare che, nonostante ciò, le relative offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - c) (eventuale solo in caso di avvalimento nei confronti di Imprese appartenenti al medesimo gruppo) il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo del quale l'Impresa ed il concorrente fanno parte;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a porre a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, (salvo quanto disposto dall'art. 49, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 163/2006.

Si rammenta che nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascuna di esse deve presentare la documentazione amministrativa di sua spettanza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 che precede.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito la documentazione amministrativa e la dichiarazione della volontà di costituirsi in R.T.I. deve essere compilata da ciascun soggetto partecipante e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori che costituiranno il concorrente Raggruppamento/ consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica notarile; in alternativa, va allegato certificato della C.C.I.A.A. da cui risultino gli estremi della procura notarile e l'indicazione dei poteri conferiti con la medesima).

E' gradita, congiuntamente alle dichiarazioni di cui ai punti che precedono, la produzione documentale in originale:

- i) con riferimento al punto A.4) lett. a) che precede:
- della attestazione, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di identità del dichiarante, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante in maniera inconfutabile quanto dichiarato;

oppure:

- della copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, riportanti l'importo complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti;
- ii) con riferimento al punto A.5) che precede:
- della copia dei frontespizi dei contratti assicurativi come dichiarati al punto A5) che precede, o in alternativa le corrispondenti dichiarazioni rilasciate dalle Amministrazioni aggiudicatrici contraenti degli stessi e riportanti le medesime notizie richieste (date di decorrenza e vigenza, ramo di rischio e importo di premio):

Plico B - Offerte economiche

In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti:

- B.1) **per ciascuno dei Lotti,** per cui si intende concorrere, una apposita busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura riportante l'indicazione "**Offerta economica**", il **numero** e la **denominazione** (come da art.2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto) del **Lotto** e contenente:
- a) la <u>offerta economica</u> redatta mediante la compilazione della "Scheda di offerta economica", relativa al Lotto considerato, predisposta dalla Amministrazione appaltante e facente parte dei documenti di gara (allegata al Capitolato Speciale di Polizza), o dichiarazione di equivalente contenuto.

Si precisa che il Modulo "<u>Scheda di offerta economica</u>" per la presentazione dell'offerta ALLEGATO al Capitolato di polizza, predisposto dall'Amministrazione Appaltante e facente parte dei documenti di gara rappresenta un modello FAC-SIMILE e, pertanto, il concorrente potrà utilizzare uno o più modelli diversi, purché contengano tutti gli elementi richiesti e contenuti nei predetti allegati.

Relativamente alla componente economica si precisa che:

- a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze;
- b) non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell'Impresa concorrente in quanto, data la tipologia di gara, non impattano sull'offerta, a meno che non siano evidenziati dall'Impresa costi particolari.

Il Plico B dovrà pertanto contenere tante buste sigillate quanti sono i Lotti per i quali l'Impresa concorre.

Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative.

Art 11 Espletamento delle fasi di gara

a. Il giorno20/06/2014 alle ore **09:00** presso l'**UFFICIO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE V**° della sede della Amministrazione appaltante in Viale Del Fante, 10 in Ragusa la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi pervenuti entro i termini, proseguendo poi, per ciascun concorrente, con l'esame della documentazione contenuta nel plico A - Documentazione amministrativa

Nella medesima seduta si procederà anche al sorteggio di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

Non verrà applicata la sospensione delle operazioni di gara per il termine temporale previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 gualora tutte le Imprese sorteggiate dimostrino i requisiti indicati ai

punti A.4) e A.5) dell'art. 10 che precede avendo allegato alla documentazione amministrativa anche la documentazione comprovante indicata ai punti i) e ii) del medesimo articolo.

b. la Commissione procederà poi per le Imprese ammesse, nella medesima seduta o in altra la cui data, ora e luogo verrà comunicata ai concorrenti con preavviso minimo di tre giorni, alla apertura delle buste B contenenti le offerte economiche e alla formazione della graduatoria.

Alle sedute pubbliche può partecipare con diritto di parola il legale rappresentante della Impresa o altro soggetto munito di specifica procura, anche non notarile.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, sarà dato corso alla procedura di cui agli artt. 87 e 88 del menzionato Decreto.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Ente, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
- g) il titolare del trattamento è la Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale;
- h) il responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa Carolina Leggio.

Art. 13 Validità delle offerte

Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data fissata per l'apertura delle buste, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 6 "Durata dell'Appalto – Decorrenza della prestazione" che precede.

Art. 14 Controversie

Eventuali controversie concernenti l'esecuzione dei contratti saranno definite a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati di polizza.

Art. 15 Cause di esclusione

Si fa presente che la mancanza ovvero l'incompletezza di quanto sopra richiesto e normato comporta l'esclusione dalla gara.

La Commissione potrà comunque richiedere la regolarizzazione di documenti relativamente ad aspetti di carattere formale o di mancanze non sostanziali, nell'interesse dell'Ente e della regolarità della gara.

Art. 16 Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

Art. 17 Altre informazioni

- I. l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per ciascuno dei Lotti;
- II. per ciascun Lotto, successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva è consentito alla Impresa aggiudicataria (ovvero alla Impressa mandataria, in caso di aggiudicazione a una

Associazione Temporanea di Imprese), di indicare alla Amministrazione appaltante, con comunicazione scritta, la eventuale struttura operativa alla quale è intendimento della Impresa affidare la gestione del/i contratto/i assicurativo/i.

Tale struttura operativa dovrà essere in possesso di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005 .

Sarà in ogni caso facoltà della Amministrazione accogliere, o meno, tale affidamento;

- III. tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata;
- IV. la partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella documentazione di gara che nei capitolati di polizza relativi al/ai Lotto/i per i quali si concorra:
- V. il recapito del plico contenente la documentazione e le offerte per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando il mancato arrivo entro il termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore;
- VI. qualora vi sia discordanza nell'offerta tra i valori in cifre e quelle in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione espressa in lettere;
- VII. i Capitolati di polizza con le corrispondenti Schede di offerta, relativi al presente appalto, sono disponibili presso il sito Internet dell'Amministrazione appaltante: http://www.provincia.ragusa.it/appalti-albo-pretorio.php?tipo=10;
- VIII. l'Amministrazione appaltante si avvale dell'assistenza e consulenza del broker Willis Italia SpA (riferimenti e-mail: roccasalvam@willis.com; maugeria@willis.com) al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalla/e Impresa/e con le quali verrà stipulato il contratto di cui alla presente gara in misura massima pari al 6% del premio imponibile sul ramo RC Auto e al 12% del premio imponibile su tutti gli altri rami. Si precisa tuttavia che la sopra citata aliquota rappresenta la misura massima della remunerazione spettante al Broker, fermo restando pertanto la possibilità di rimandare la definizione di tale remunerazione agli eventuali accordi tra Broker e Compagnie/Agenzie di assicurazione aggiudicataria/e del servizio.
- IX. ogni eventuale informazione di carattere tecnico, ivi compresa la situazione sinistri, che si rendesse necessaria in ordine al presente appalto dovrà essere richiesta unicamente al predetto Broker; ogni informazione di carattere amministrativo / formale dovrà essere richiesta unicamente all'Amministrazione appaltante (riferimenti: Dr.ssa Carolina leggio tel. n. 0932/675252 e fax n. 0932/245032); per entrambe le tipologie di informazioni, esse dovranno essere formulate (all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati) non oltre le ore 12.00 del 7° giorno lavorativo antecedente la data stabilita per la ricezione delle offerte.
 - I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che la Amministrazione appaltante riterrà di elaborare, saranno pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Amministrazione di cui all'art. 1 che precede almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. E' pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico di cui all'art. 10 che precede, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. In caso di malfunzionamento o indisponibilità del sito internet della Amministrazione, su richiesta delle Imprese interessate la ulteriore documentazione eventualmente predisposta sarà loro inviata a mezzo posta elettronica.
- X. La/le Società aggiudicatarie nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.P.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione il codice di gara (CIG) comunicato dalla stazione appaltante;
- XI. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008 l'aggiudicatario dovrà indicare un numero di c/c unico sul quale l'Ente Appaltante farà confluire tutte le somme relative

all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale c/c per tutte le operazioni relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile;

XII. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 15 del 20 novembre 2008 la polizza sarà risolta nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Il bando di gara e il capitolato speciale d'appalto sono visionabili sul sito internet della Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale: http://www.provincia.ragusa.it/appalti-albo-pretorio.php?tipo=10 A tal fine responsabile delle attività istruttorie ed esecutive sarà il Responsabile della Dr.ssa Carolina Leggio.

F.to
II Responsabile del Settore
(Ing. Carlo Sinatra)



PROVINCIA REGIONALE di RAGUSA DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA) e RISCHI DIVERSI (ARD)

Lotto n.1

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

<u>Amministrazione, Ente, Comune</u>: Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attivita' dell'Amministrazione: l'esercizio delle attivita' e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attivita' accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

<u>Societa'</u>: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche', laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto:

Broker: La Willis Italia SpA

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;

<u>Franchigia:</u> la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

<u>Scoperto</u>: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione:

<u>Valore commerciale</u>: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua prima immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

<u>Danno totale</u>: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e' parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'eta' e allo stato di conservazione del veicolo:

<u>Parti accessorie</u>: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

<u>Eventi socio politici e atti vandalici</u>: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

<u>Eventi naturali</u>: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

<u>Ricorso terzi</u>: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2014 fino alle ore 24:00 del 30.06.2015 e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere alla Società, alla scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/360 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso per tutta la sua durata, comprese eventuali proroghe e/o rinnovi, e' affidata al broker di assicurazione: Willis Italia SpA.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui e avvenuto l'incasso del premio da parte del Broker.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
- entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui l'Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

- 1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 - a. danni subiti da trasportati, se il trasporto e' vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione:
 - b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 - c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non e' operante nel caso in cui la Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Societa' dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l'Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione/Ente/Comune.

Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

- A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
 - 1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
 - 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;

compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005

- B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, <u>limitatamente</u> ai veicoli per i quali nell'elenco allegato e' indicato il valore da assicurare, definiti garanzie ARD:
 - 1. incendio
 - 2. azione del fulmine

- 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
- 4. furto o tentato furto, anche di parti del veicolo
- 5. rapina e/o estorsione
- 6. atti vandalici e/o eventi socio politici
- 7. eventi naturali.

C) il ricorso terzi:

- D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:
 - 1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
 - 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio imponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate;
 - 3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
 - 4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
 - 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attività di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali e non programmate;
 - 6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
 - 7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l'eventuale dissequestro del veicolo.

Art. 8: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RCAauto, comprende i danni:

- ♦ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- ♦ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- ◊ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;
- e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni:
- alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;

Art. 9: Massimali e capitali assicurati - Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, e' determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale per ciascun sinistro, senza sottolimiti, di:
- a1) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina agricola/operatrice e rimorchio: euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime, ed euro 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro per danni a cose ed animali;
- a2) per ogni veicolo speciale, ambulanza, autobus, autocarro e altro veicolo: euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime, ed euro 2.000.000,00 (duemilioni) per sinistro per danni a cose ed animali;

Si precisa che i massimali sopra indicati, devono intendersi quali importi minimi da garantire, fermo restando che – qualora le Società, nelle proprie tariffe, non dispongano di tali importi - potranno offrir-si/proporsi massimali diversi, comunque superiori ai sopracitati, che non daranno tuttavia diritto a priorità nell'aggiudicazione, non formando oggetto di valutazione tecnica.

- b) per i danni di cui alle lettere C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che la Società deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina operatrice, rimorchio, veicolo speciale, autobus, autocarro, macchina agricola e altro veicolo
- c) per i danni di cui alle lettere B) dell'Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
 - in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale
 dello stesso al momento del sinistro.

Per i soli danni conseguenti da Furto - Atti vandalici e/o Eventi Socio Politici - Eventi Naturali di cui alla lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, l'assicurazione è stipulata con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di Euro 100,00

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verra' applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventipercento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

d) per le spese di cui alla lettera D) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di euro 1.500,00 per sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ♦ marca e modello
- ◊ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◊ tipo veicolo
- ◊ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ♦ tipo di alimentazione
- ♦ anno di 1' immatricolazione
- ◊ valore assicurato
- ♦ tariffa applicata e classe di merito
- ◊ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa e' automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, la Amministrazione ne darà comunicazione alla Società per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Società si impegna:

 a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione:

Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne e' venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si e' verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

La Società fornirà **trimestralmente** all'Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, per i sinistri di cui alle lettere B e successive dell'art. 6 e qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione e' assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che é tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 14: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B), D) dell'Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 16: Tariffe applicate, Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'Oggetto dell'assicurazione, il premio e' costituito dall'applicazione delle tariffe nella forma Bonus/Malus per le Autovetture e/o altri veicoli assoggettati a tale forma tariffaria, nella forma a tariffa fissa o con l'applicazione di uno sconto in assenza di sinistri per i ciclomotori ed i motocicli e nella forma a tariffa fissa o fissa con maggiorazione pejus per tutti gli altri veicoli/settori.

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati, per i corrispondenti valori.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 17: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 18: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 19: Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

Garanzie sub A) art. 6 - RCA		
Premio imponibile complessivo R.C.A.	€	

Garanzie sub B) art. 6 - ARD			
	Totale valori assicurati	Tasso imponibile pro mille	Premio imponibile in €
Veicoli speciali	-	***	***
Autovetture e uso promiscuo	-		***
Autocarri	-		***
Autobus	-		***
Motocarri	-		•••
Motocicli / ciclomotori	-	***	•••
Macchine agricole / operatrici	-		•••
Rimorchi	-		
Premio imponibile complessivo	per le garanzie sub B) ar	t. 6	

Garanzie sub C) e D) art. 6 – Ricorso terzi e garanzie a	ccessorie	
Premio imponibile complessivo	€	
Totale premio imponibile A)+B)+C)+D)	€	
Imposte R.C.A.	€	
Importo per S. S. N.	€	
Imposte A.R.D.	€	
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO	€	•••
Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)		

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA

ALLEGATO N. 1

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - Lotto n. 1: RCA Libro Matricola

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

(La Compagnia offerente dovrà compilare il presente modulo ed inserirlo nella busta dell'offerta economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati negli allegati n.2 (Tariffe Applicate) e n.3 (Elenco degli Automezzi):

CONTRAENTE: Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale - Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa Partita IVA: n. 80000010886

DURATA CONTRATTUALE: dalle ore 24:00 del 30/06/2014 fino alle ore 24:00 del 30/06/2015, con esclusione del tacito rinnovo.

SEZIONI ASSICURATE/GARANZIE:

Garanzie sub A):	Responsabilità Civile	Auto (RCA)	
Garanzie sub B):	Auto Rischi Diversi (A	RD)	
<u>Garanzie sub C) e sub D</u> :	Ricorso Terzi e Garan	zie Accessorie	
OFFERTA:			
Premio Imponibile [Garanzie	sub A) - B) - C) e D)]		=€
Imposte complessive [compre	eso S.S.N.]		=€
Premio annuo lordo:			
• in cifre = €			
• in lettere = €			
L'importo di premio annuo co dell'importo posto a base d'as		rese, offerto corrispond	e a un ribasso percentuale
In cifre	percento		
In lettere			
ACCETTAZIONE:			
	ento delra ed il presente Capitola	, ito e quant'altro ad esso	dichiara di aver esaminato in allegato, e di conseguenza d
Data		Timbro e firma della	Compagnia di Assicurazione
			

ALLEGATO N. 2

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) (Da compilare a cura della Compagnia offerente)

(La Compagnia offerente dovrà compilare il presente modulo ed inserirlo nella busta dell'offerta economica)

La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all'ALLEGATO N. 3 la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.

1) CONTRAENTE: Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale

Sezione tariffaria 1: RCA

Da indicare:

• per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 13 della tariffa "Bonus/Malus", il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Cavalli Fiscali	Premio annuo lordo
Fino a	€
Da a	€
Da a	€
Da a	€
Da a	€
Da a	€
Da a	€
Oltre	€

• per autocarri adibiti a trasporto di cose, ambulanze (*), e veicoli speciali, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo
Fino a	€
Da a	€
Da a	€
Da a	€
Da a	€

Da a	€
Da a	£

^(*) sulle eventuali ambulanze viene applicato un sconto del 15%

• per autobus in servizio urbano, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce di posti e/o per ogni singolo posto:

Fascia per abitanti	Premio annuo lordo
Fino a Abitanti	€
Oltre Abitanti	€

• per autobus, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce di posti e/o per ogni singolo posto:

Fascia per posti	Premio annuo lordo
Da posti a posti	€
Da posti a posti	C
Da posti a posti	€

Per singolo posto	Premio annuo lordo
Per ogni posto	€

 per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a Cc	€
Oltre cc fino a cc	€
Oltre cc fino a cc	€
Oltre cc	€

 per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a cc	€
Oltre cc fino a cc	€
Oltre cc fino a cc	€
Oltre cc fino a cc	€
Oltre cc	€

Per le imbarcazioni da diporto, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per cavalli fiscali per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Cavalli Fiscali	Premio annuo lordo
Fino a	€
1 IIIO a	C
Da a	€
Da a	€
Oltre	€

	er ogni mille Euro di valore assicurato distinto per categoria:
per autovetture:	€
per motocicli/ciclomotori :	€
per motocarri:	€
per ambulanze:	€
per autobus:	€
per autocarri e veicoli speciali:	€
per imbarcazioni:	€

Sezione tariffaria 3 : FURTO

Da indicare il p	oremio espresso in Euro per ogni	i mille Euro di valore assicurato distinto per categoria
 per autove 	etture:	€
 per motoc 	icli/ciclomotori:	€
• per motoc	arri:	€
 per ambula 	anze:	€
• per autobu	ıs:	€
 per autoca 		€
 per imbard 	cazioni:	€

GARANZIE ACCESS		

Sezione tariffaria 5 : ALTRE SEZ	IONI TARIFFARIE PROPOSTE (relative a garanzie della presente polizza)
tenuta per tutta la durata del con precedente elenco e/o prospetti, a	anche una propria e diversa griglia Tariffaria, purché la stessa venga mantratto. Potranno, inoltre, essere aggiunte eventuali tariffe non previste nel anche eventualmente attraverso fogli aggiuntivi allegati al presente modulo:
Data	Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

ALLEGATO N. 3 (Elenco Veicoli) (Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) Elenco dei Veicoli di proprietà della PROVINCIA REGIONALE di RAGUSA denominata Libero Consorzio Comunale

			Targa/Telaio				T
N°	Tipo mezzo	Modello		CV/CC Q.li Posti	TARIFFA Classe meri- to Di Prove- nienza	Anno di 1^ immatricola- zione	Valore Veicolo in € Per Garanzia Furto/Incendio
1	Natante	Motore Marino Amovibile	0T930333	Hp 18	Fissa	2003	==
2	Natante	Yamaha MBK	6K9700122	Hp 10	Fissa	1998	==
3	Rimorchio	Elleby LBM 13 A LBM 296	AA 45846	q.li 11	Fissa	1998	==
4	Rimorchio	Roulotte Umbra	AA 86182	q.li 10	Fissa	2000	==
5	Rimorchio	Elleby LBC 08A	AB 45842	q.li 5	Fissa	2003	==
6	Rimorchio	Ellebi LBN	AC 69102	q.li 3	Fissa	2003	==
7	Autoveic.Promiscuo	Bremarch	AJ 791 XF	Hp 25 - q.li 35	1	1994	==
8	Autocarro	Bremarch	AJ 792 XF	q.li 35	Fissa	1997	==
		Bremarch TGR	AJ 903 XF	q.li 45	Fissa	1997	==
10	Rimorchio	Longo	AB 46149	q.li 10	Fissa	2004	==
11	Autocarro	Fiat Panda Van	AS 510 KW	q.li 12	Fissa	1997	==
12	Autocarro	Fiat Panda Van	AS 511 KW	q.li 12	Fissa	1997	==
13	Autovettura	Fiat Sedici 1.9 MJ	DM 831 RA	Hp 19	9	2008	==
14	Autocarro	Fiat Punto Van	AS 514 KW	q.li 15	Fissa	1997	==
15	Autocarro	Piaggio Porter S 90	EA 821 MX	q.li 15	Fissa	2010	4.000,00
16	Autocarro	Bremarch TGR	AV 694 PX	q.li 45	Fissa	1997	==
17	Autocarro	Fiat Fiorino	AW 028 FM	q.li 17	Fissa	1998	==
18	Macchina Agricola	CLAAS M3642DA	AZ 945E		Fissa	2008	==
19	Autovettura	Land Rover Defender	ZA 266 MH	Hp 23	14	2009	22.000,00
20	Autovettura	Land Rover Defender	YA 825 AB	q.li 26	Fissa	2009	==
21	Autovettura	Nissan Terrano	AW 686 FM	Hp 22	9	1998	==
22	Autovettura	BMW serie 1 116I	DP 624 WL	Hp 17	1	2008	6.000,00
23	Natante	Motore Marino Honda Motor	BBL 4403913	Hp 17	Fissa	2002	==
	Veic.Spec	Ambulanza Fiat Ducato	BD 201 TH	q.li 31	Fissa	1999	==
	Autoveic.Promiscuo		BD 932 TE	Hp 19 - q.li 23	7	1999	==
		Fiat Panda	DB 486 GL	Hp 15	8	2007	==
		BMW serie 3 820 SI	CZ 819 TN	Hp 20	10	2006	4.000,00
	Autovettura	Opel Frontera	BJ 260 YV	Hp 21	11	2000	==
		Fiat Panda 1100	BP 524 EJ	Hp 13	1	2001	1.000,00
		Fiat Punto	BP 526 EJ	Hp 19	1	2001	==
	Autovettura	Lancia Libra 2.4 JTD	BV 379 DH	Hp 22	1	2002	==
32	Autocarro	lveco 150E	CA 480 NB	q.li 150	Fissa	2002	5.000,00
33	Autocarro	Fiat Punto Van	CC 164 HB	q.li 16	Fissa	2003	==
34	Autocarro	Fiat Punto Van	CC 166 HB	q.li 16	Fissa	2003	==
35	Autocarro	Fiat Punto Van	CC 167 HB	q.li 16	Fissa	2003	==

36	Autocarro	Fiat Ducato	CC 769 HC	q.li 35	Fissa	2003	==
37	Autovettura	Toyota Rav 4	CC 933 HB	Hp 20	2	2003	==
38	Autovettura	Fiat Punto	CE 400 LA	Hp 14	4	2003	==
39	Autovettura	Fiat Panda 1100	CE 545 LA	Hp 13	4	2003	==
40	Autocarro	Mitsubishi L2000	CE 696 LA	q.li 28	Fissa	2003	==
41	Autovettura	Suzuki Jimni	CE 700 LA	Hp 15	1	2003	==
42	Autovettura	Fiat Punto	CG 185 VX	Hp 14	5	2003	==
43	Autovettura	Fiat Punto	CG 186 VX	Hp 14	18	2003	==
44	Autovettura	Fiat Punto	CG 187 VX	Hp 14	1	2003	==
45	Autocarro	Fiat Punto	CG 188 VX	q.li 15	Fissa	2003	==
46	Autovettura	Lancia Lybra	CJ 112 ZL	Hp 19	6	2004	==
47	Autovettura	Toyota Avensis 2	CP 710 VG	Hp 20	6	2004	==
48	Autovettura	Fiat Punto	CY 180 NW	Hp 14	1	2005	==
49	Autovettura	Fiat Punto	CY 181 NW	Hp 14	1	2005	==
50	Autovettura	Fiat Stilo 1.4 SW	CY 182 NW	Hp 15	1	2005	==
51	Autovettura	Fiat Panda	CY 664 NV	Hp 14	16	2005	==
52	Autovettura	Fiat Punto	CY 667 NV	Hp 14	1	2005	==
53	Autovettura	Alfa Romeo 159 1.9 JTS	CZ 437 TL	Hp 19	1	2006	==
54	Autovettura	Alfa Romeo 159 1.9 JTS	CZ 439 TL	Hp 19	4	2006	==
55	Macch. Operatrice	Rullo Compressore Stradale	RG 000016		Fissa	2002	==
56	Autobus	lveco Iveco A/45 10/19	DS 882 AJ	Posti 20	Fissa		==
57	Autobus	Fiat Iveco A/45 10/19	RG 218670	Posti 20	Fissa	1988	==
58	Autobus	lveco 370	RG 236960	Posti 56	Fissa	1989	==
59	Autovettura	Fiat Panda 4x4	DZ 164 FZ	Hp 15	1	2009	==
60	Autovettura	Fiat Panda 4x4	DZ 162 FZ	Hp 15	1	2009	8.000,00
61	Autovettura	Fiat Panda 1000	RG 281568	Hp 12	1	1993	==
62	Autocarro	Fiat Fiorino	RG 288607	q.li 15	Fissa	1994	==
63	Autoveic.Promiscuo	Fiat Ducato	RG 288677	Hp 23 q.li 30	10	1994	==
64	Furgone	Ford Transit	DP 654WH	q.li 35	Fissa	2008	==
65	Autovettura	Land Rover Defender	ZA 316 LF	Hp 23	3	2000	9.000,00
66	Furgone	Ford transit	DP 653WN	q.li 35	Fissa	2008	==
67	Autocarro	Land Rover Defend	ZA 686 WY	q.li 15	Fissa	2010	10.000,00
68	Autocarro	Fiat Panda	DM 767 PX	q.li 24	Fissa	2008	==
69	Autovettura	Suzuki Gran Vitara	CZ 128 TM	Hp 20	13	2006	==
70	Autovettura	Fiat Panda	DB 487GL	Hp 15	8	2007	==
71	ratovettara						
	Autovettura	Fiat Sedici 1.9 MJ	DB 485 GL	Hp 19	8	2007	==
72		Fiat Sedici 1.9 MJ Rimorchio Ellebi	DB 485 GL AB 45852	Hp 19 q.li 4	8 Fissa	2007 2005	==
	Autovettura Rimorchio			•			
73	Autovettura Rimorchio	Rimorchio Ellebi	AB 45852	q.li 4	Fissa	2005	==
73 74	Autovettura Rimorchio Autoveic.Speciale	Rimorchio Ellebi Fiat Ducato	AB 45852 YA 574 AA	q.li 4 q.li 33	Fissa 13	2005 2007	==
73 74 75	Autovettura Rimorchio Autoveic.Speciale Natante	Rimorchio Ellebi Fiat Ducato Motore Marino Amovibile	AB 45852 YA 574 AA 67C1024893	q.li 4 q.li 33	Fissa 13 Fissa	2005 2007 2005	==
73 74 75 76	Autovettura Rimorchio Autoveic.Speciale Natante Rimorchio	Rimorchio Ellebi Fiat Ducato Motore Marino Amovibile Rimorchio Ellebi	AB 45852 YA 574 AA 67C1024893 AE00858	q.li 4 q.li 33 Hp 10	Fissa Fissa Fissa	2005 2007 2005 2006	==
73 74 75 76 77	Autovettura Rimorchio Autoveic.Speciale Natante Rimorchio Autovettura	Rimorchio Ellebi Fiat Ducato Motore Marino Amovibile Rimorchio Ellebi Fiat Panda	AB 45852 YA 574 AA 67C1024893 AE00858 DM 434 PY	q.li 4 q.li 33 Hp 10	Fissa 13 Fissa Fissa 9	2005 2007 2005 2006 2008	===

80	Autovettura	Fiat Sedici 1.9	YA311AH	Hp 19	1	2012	0
81	Autoveicolo Specia-	Fiato panda 4x4	EN557CV	Q.li 15	Fissa	2012	0
	le						
82	Autocarro	Renault Kangoo	EN854PA	Q.li 21	Fissa	2012	8.000,00
83	Macchina	Avant TCNO	AFP489		Fissa		34.000,00
	oper.semov						
84	Motore marino	Mercury F40	OP571858	Hp 12	Fissa	2011	0

N.B.: In fase di emissione della polizza si applicheranno le classi di merito e/o i dati effettivamente risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio rilasciate dal precedente assicuratore e dalle copie delle carte di circolazione.

Il Contraente si riserva, altresì in sede di emissione, di adeguare il valore Furto e Incendio e/o di richiedere o non richiedere queste ultime garanzie e/o di inserire, escludere o modificare l'elenco suddetto.



PROVINCIA REGIONALE di RAGUSA **DENOMINATA** LIBERO CONSORZIO COMUNALE

INFORTUNI DEL PERSONALE E ALTRI SOGGETTI

Lotto n.2

Polizza Infortuni n°	
Tra:	Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale
Partita I.V.A./C.F.:	n. 80000010886
con sede in :)	Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:	
si stipula la presente:	
POLIZZA INF	ORTUNI Numero
Contraente :	Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale
Assicurato :	Come da condizioni di polizza
Sede Legale :	Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa
Broker :	Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura :	Ore 24:00 del 30/06/2014
Scadenza della copertura :	Ore 24:00 del 30/06/2015
Scadenze annuali:	Ore 24:00 del 30/06 di ogni anno
Frazionamento:	Annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare):	NO

Pag. 2 di 18 Capitolato di Polizza INFORTUNI CUMULATIVA

DEFINIZIONI	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art. 1: Durata del contratto	6
Art. 2: Gestione del contratto	6
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	7
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto	7
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa	7
Art. 6: Facolta' di recesso	8
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	9
Art. 7: Soggetti assicurati	9
Art. 8: Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 9: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali	9
Art. 10: Estensioni della copertura	9
Art. 11: Liquidazione del danno	9
Art. 12: Modalita' per la liquidazione dell'indennita'	11
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE	12
Art. 13: Esclusioni	12
Art. 14: Controversie sulla definizione del danno	12
Art. 15: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa'	12
Art. 16: Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni - Buona fede	13
Art. 17: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese	14
Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega	14
Art. 18: Trattamento dei dati	14
Art. 19: Altre assicurazioni - Detrazioni	15
Art. 20: Disposizione finale	15
Art. 21: Tracciabilita' dei flussi finanziari	15
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA	16

Pag. 3 di 18 INFORTUNI CUMULATIVA

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

<u>Amministrazione</u> o <u>Ente</u>: Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;

<u>Attivita' dell'Amministrazione</u>: L'esercizio delle attivita' e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attivita' accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

<u>Societa'</u>: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche', laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;

<u>Franchigia:</u> la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta gli importi di danno inferiori alla franchigia non sono rimborsabili e quelli superiori sono ridotti della misura della franchigia:

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo:

<u>Annualita' assicurativa</u> o <u>periodo assicurativo</u>: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

<u>Infortunio</u>: l'evento avvenuto per causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche o patologie oggettivamente constatabili;

<u>Invalidita' permanente</u>: la perdita della capacita' generica ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria professione (invalidita' assoluta), o la riduzione irrimediabile e definitiva della capacita' ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidita' parziale).

<u>Inabilita' temporanea</u>: l'impedimento temporaneo generale (inabilita' assoluta) o la limitazione (inabilita' parziale) all'esercizio delle attivita' svolte dall'assicurato.

Ospedale, clinica, casa o istituto di cura: la struttura autorizzata, in base alla normativa vigente, al ricovero di pazienti e/o alla assistenza sanitaria con degenza diurna; non rientrano in questa definizione le strutture termali, di convalescenza, di soggiorno, per le attivita' diverse da quelle di ricovero e/o di assistenza sanitaria;

Rischio professionale: l'evento o la patologia verificatosi durante o riconducibile allo svolgimento delle attivita' professionali e/o comunque riconducibile al rapporto con la Azienda;

Rischio extra-professionale: l'evento o la patologia verificatosi durante o riconducibile a situazioni di tempo o di luogo che non possono essere ricondotte al rischio professionale.

INFORTUNI CUMULATIVA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' inoltre facolta' del Contraente notificare alla Societa' la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata, comprese eventuali proroghe e/o rinnovi, e' affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Societa' l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto:
- b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa', fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

La Societa' dichiara di rinunciare in favore dell'Assicurato all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

Art. 6: Facolta' di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarra' efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra' eventualmente richiesto dalla Amministrazione).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Societa' rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, o esso pervenga all'Amministrazione nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Societa' emettera' una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovra' corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 7: Soggetti assicurati

Sono assicurati i soggetti rientranti nei gruppi, tra quelli di seguito elencati, richiamati nella scheda di conteggio del premio del presente contratto:

- 1. Dirigenti, dipendenti di ogni livello, parasubordinati, temporanei, occasionali, a progetto, accessori:
 - 1.a alla guida di veicoli di proprietà o in uso a qualunque titolo alla Amministrazione stessa;
 - 1.b autorizzati all'impiego di veicoli propri;
- 2. ogni soggetto, diverso da quelli di cui ai punti che precedono, che presta la propria opera a favore della e/o presso la Amministrazione in base ad uno specifico accordo formale (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: i soggetti che frequentano la Amministrazione per formazione, aggiornamento, perfezionamento);
- 3. partecipanti ai corsi organizzati dalla Amministrazione per attivita' ricreative, sportive, culturali, di aggregazione;
- 4. utenti dei servizi di interesse sociale attivati dalla Amministrazione;
- 5. Volontari e Responsabili del gruppo di Protezione Civile;
- 6. Componenti il Corpo di Polizia Provinciale;

Art. 8: Oggetto dell'assicurazione

Oggetto dell'assicurazione sono gli infortuni occorsi agli assicurati dai quali derivi la morte, o una invalidita' permanente assoluta o parziale, o una inabilita' temporanea, e/o esborsi per spese mediche.

Art. 9: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali

La copertura assicurativa si riferisce, senza limiti territoriali, agli infortuni sofferti dagli assicurati:

- a. <u>di cui al punto 1.a</u>: in occasione della guida di veicoli di proprietà o in locazione e/o comodato all'Amministrazione.
 - L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del veicolo, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad esse assimilabile.
- b. <u>di cui al punto 1.b</u>: in occasione della guida di veicoli di loro proprietà o in loro uso, esclusi quelli di proprietà o in locazione e/o comodato all'Amministrazione, per ragioni di servizio per conto dell'Amministrazione stessa.
 - L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del veicolo, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad esse assimilabile.
 - La garanzia è operante sia quando la sede di partenza risulti essere il luogo presso il quale l'assicurato presta abitualmente servizio sia altro luogo secondo quanto stabilito dal regolamento di missione;
- c. <u>di cui al punto 2</u>: durante lo svolgimento delle attivita' prestate a favore della Amministrazione, compreso il tragitto da, tra, per il/i luogo/i di lavoro nonche' da e per l'abitazione;
- d. <u>di cui ai punti 3 e 4</u>: durante la partecipazione ai soggiorni o ai corsi, o la fruizione dei servizi, compreso il tragitto da e per l'abitazione;
- e. <u>di cui al punto 5</u>: in occasione o in conseguenza dell'espletamento delle attivita' svolte nell'ambito del servizio di protezione civile o ambientale, quali ad esempio azioni addestrative,

- di pronto intervento, di prevenzione, promozione e quant'altro correlato agli scopi del Gruppo di appartenenza, compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto da, tra, per il/i luogo/i di svolgimento delle attivita'; sono altresi' compresi gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l'abitazione:
- f. di cui al punto 6: in occasione o in conseguenza dell'espletamento delle attivita' di competenza della Polizia Provinciale o ad esse riconducibili, comunque svolte, compresi il tragitto da, tra, per il/i luogo/i di svolgimento delle attivita' e gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l'abitazione.

Art. 10: Estensioni della copertura

L'assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da:

- ♦ imprudenze e negligenze anche gravi
- malore ed incoscienza, purche' non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assor bite per scopi non terapeutici
- ◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti e/o azioni coercitive di terzi qualunque ne sia il movente
- ♦ calamita' naturali
- stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilita', se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerra,

nonche':

- ◊ l'annegamento ed asfissia di natura accidentale
- ◊ l'avvelenamento da ingestione o l'assorbimento subitaneo di sostanze nocive
- ♦ il contatto con corrosivi
- le lesioni, compresa l'ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico
- ♦ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l'assideramento o il congelamento
- ◊ le influenze termiche e atmosferiche
- ◊ i morsi di animali o punture di insetti.

Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che verificatesi entro 180 giorni dall'infortunio, in diretto nesso causale con esso purche' non causate e/o concausate da situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all'assicurato.

Art. 11: Liquidazione del danno

1. In caso di infortunio mortale la Societa' liquidera' ai beneficiari (specificati dall'assicurato o, in mancanza, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari) un importo pari a quello indicato nella scheda di conteggio del premio. In caso di morte presunta dell'assicurato, l'importo verra' liquidato dopo che siano trascorsi sei mesi dalla avvenuta presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 C.C., e cio' anche se il corpo dell'assicurato non e' stato ritrovato ma si presume che il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio; qualora la Societa' abbia pagato l'indennita' dovuta e dopo cio' risulti che l'assicurato sia vivo, la stessa avra' diritto alla restituzione della somma liquidata ed a restituzione avvenuta l'assicurato potra' far valere i propri diritti nel caso di invalidita' permanente.

Qualora il decesso avvenga in una localita' diversa da quella della sede di lavoro o della residenza dell'Assicurato, la Societa' rimborsera' altresi' fino alla concorrenza di euro 2.000,00 (eu-

<u>ro duemila/00)</u> le spese necessarie per il trasporto della salma fino alla residenza dell'Assicurato.

- 2. In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidita' permanente, la determinazione dell'indennita' avverra':
 - a) valutando il grado di invalidita' tramite accertamenti medici e sulla base delle tabelle e dei criteri di valutazione di cui al DPR n. 1124/65 e s.m.i., restando convenuto che:
 - qualora l'evento colpisca una persona la cui integrita' fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilita' fisica permanente e parziale, la valutazione del grado di invalidita' sara' determinata dal rapporto espresso da una frazione in
 cui il denominatore e' rappresentato dal grado di integrita' preesistente (100% detratta la
 percentuale di inabilita' preesistente) ed il numeratore dalla differenza fra il grado di integrita' preesistente ed il grado di integrita' fisica residua dopo il verificarsi dell'evento.
 - 2. qualora l'evento dannoso colpisca una persona la cui integrita' fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilita' fisica permanente e totale, l'invalidita' sara' valutata in misura pari al grado di invalidita' determinato con le modalita' di cui al presente articolo, maggiorato del 50%,
 - in tali casi, il massimo grado di invalidita' non potra' comunque superare la misura del 100%; per la determinazione del grado della eventuale invalidita' preesistente (della cui preventiva denuncia l'Amministrazione e l'assicurato sono esonerati) varra', se posseduta, l'attestazione rilasciata dagli Enti assistenziali o previdenziali a carattere obbligatorio all'epoca intervenuti;
 - b) determinando e liquidando l'indennita' in misura pari:
 - 1. all'importo indicato nella scheda di conteggio del premio, qualora l'evento abbia per conseguenza una invalidita' permanente assoluta,
 - 2. all'importo ottenuto applicando il grado di invalidita' accertato all'importo spettante per il caso di invalidita' permanente assoluta, qualora l'evento abbia per conseguenza una invalidita' permanente parziale.

La Societa', qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l'indennizzo per la invalidita' permanente da infortunio e l'assicurato sia deceduto entro due anni dall'evento, ed in conseguenza di questo, paghera' agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l'indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.

- 3. In caso di infortunio che abbia per conseguenza una inabilita' temporanea, la indennita' giornaliera sara' erogata indipendentemente da eventuali indennizzi dovuti in virtu' di altre garanzie previste dalla polizza a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'infortunio e fino al giorno precedente quello della avvenuta guarigione, con riduzione al 50% per il periodo durante il quale la inabilita' e' stata parziale.
- 4. In caso di infortunio verranno rimborsate, fino alla concorrenza per evento e anno assicurativo dell'importo indicato per questo caso, le spese sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
 - ♦ spese di ricovero, rette di degenza,
 - onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria,
 - ♦ uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici, protesici e endoprotesi applicati durante l'intervento,
 - ♦ esami, esami di laboratorio, accertamenti diagnostici,
 - ◊ trattamenti fisioterapici e rieducativi, bagni, forni e altre cure mediche occorrenti,
 - ♦ trasporto dell'assicurato in ospedale o in clinica e il ritorno a casa effettuato con ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso,

♦ prestazioni mediche e infermieristiche, medicinali, sangue, plasma, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari e attrezzature similari.

Sono comprese le spese per cure, interventi chirurgici ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.

Qualora l'Assicurato venga ritenuto non curabile nell'ambito della organizzazione ospedaliera del luogo ove e' avvenuto l'infortunio, la Societa' rimborsa inoltre fino alla concorrenza di <u>euro 3.000,00 (euro tremila/00)</u> le spese di trasferimento con il mezzo piu' idoneo al centro ospedaliero attrezzato per la cura dell'Assicurato piu' vicino alla sua residenza.

La Societa' effettuera' i rimborsi, previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale, a cura ultimata.

In caso di infortunio subito in occasione di viaggio aereo (comprese le fasi di imbarco e di sbarco e intendendo in garanzia il viaggio solo se effettuato dall'assicurato in qualita' di passeggero a bordo di velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linea aerea regolare e non regolare, di aerotaxi, di Autorita' civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati – esclusi aeroclubs - per attivita' turistica e di trasferimento, nonche' di societa' di lavoro aereo durante il trasporto pubblico di passeggeri, o per attivita' di protezione civile e/o di emergenza sanitaria - elisoccorso), la somma degli indennizzi spettanti non potra' superare complessivamente per aeromobile l'importo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00); superando questo limite, le indennita' spettanti verranno proporzionalmente ridotte.

Con riferimento a tale rischio aeronautico e a parziale deroga di quanto previsto all'art. Estensioni di copertura relativamente alla efficacia della stessa riguardante gli stati di guerra, si conviene tra le parti che la copertura assicurativa e' efficace anche per i sorvoli e/o le soste non voluti dall'assicurato in zone in stato di guerra (per guasti, dirottamenti o altre circostanze similari).

<u>In caso di infortunio sofferto contemporaneamente</u> da piu' Assicurati a causa del medesimo evento, il limite massimo di indennizzo a carico della Societa' <u>non potra' essere superiore a euro 7.500.000,00</u> (settemilionicinquecentomila/00).

Superando detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato verranno ridotti proporzionalmente.

Art. 12: Modalita' per la liquidazione dell'indennita'

La Societa', ricevuto il certificato medico di guarigione o l'atto di morte, provvederà al pagamento delle indennita' entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti.

La Società effettua il rimborso delle spese mediche di cui al punto 4. dell'art. "Liquidazione del danno" a cura ultimata e previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale.

Qualora l'infortunio indennizzabile ai sensi di polizza comporti una invalidita' permanente di grado superiore al 20% (ventiprocento), la Società porrà a disposizione dell'infortunato un terzo della indennita' corrispondente al danno al momento valutato, con riserva di successivo accertamento e conguaglio; il pagamento di tale anticipazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento, da parte della Societa', della certificazione medica da cui risulti l'entita' presunta della invalidità.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 13: Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli eventi sofferti in conseguenza di:

- ♦ azioni delittuose accertate con giudizio penale passato in giudicato compiute o tentate dall'assicurato, salvo che siano conseguenti a legittima difesa o umana solidarieta';
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dalla accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione;
- guerra od insurrezione, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. Estensioni della copertura;
- ♦ atti di terrorismo posti in essere tramite l'uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche;
- ♦ abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni, o da ubriachezza alla guida di veicoli a motore o natanti;
- ♦ partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- ◊ operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- ♦ guida di mezzi di locomozione aerei;

Art. 14: Controversie sulla definizione del danno

La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Societa' e dall'assicurato. A tal fine la Societa' invierà a quest'ultimo una proposta di indennità.

Qualora l'assicurato non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verra', su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Societa' assicuratrice, uno dall'assicurato ed il terzo in accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione. Il collegio peritale eleggera' la propria residenza presso la sede della Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza.

La loro decisione sara' impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 15: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa'

La denuncia del sinistro verra' effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza, e conterra' l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, la descrizione delle cause che lo determinarono, l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni, nonche' tutti gli elementi atti a consentire una adeguata ricostruzione dell'evento, e sara' corredata delle certificazioni mediche e di ogni ulteriore documentazione necessaria.

L'assicurato o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Societa'.

Inoltre, e sempre a questo scopo, l'assicurato si obbliga a liberare dal segreto professionale i medici curanti o dallo stesso interessati.

Qualora l'evento abbia causato la morte dell'assicurato o quando questa intervenga durante il periodo di cura, deve esserne dato prima possibile avviso a mezzo telefax o posta elettronica alla Societa'.

La Societa' fornira' semestralmente all'Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali dell'infortunato
- lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto)
- l'importo stimato per la sua definizione
- l'importo liquidato

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

Art. 16: Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni - Buona fede

Il premio di polizza e' calcolato moltiplicando i premi unitari convenuti per i numeri corrispondenti indicati alla voce "parametri di riferimento" nella scheda di conteggio del premio.

Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del Contratto di Assicurazione, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

La Amministrazione fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, le variazioni numeriche intervenute.

Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Societa' e' tenuta ad inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'assicurazione resta sospesa nei confronti della Amministrazione inadempiente, e per essa riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.

A polizza scaduta, la Societa' non e' obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora nel corso dell'annualita' assicurativa intervengano variazioni del numero di assicurati per inclusioni o esclusioni o per attivazione di gruppi di rischio previsti nella scheda di conteggio del premio, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l'obbligo della preventiva comunicazione e saranno soggette a conquaglio al termine dell'annualita' stessa.

Per "parametri di riferimento" si intende:

- per i Gruppi di rischio 2, 3, 4, 5, 6: il numero dei soggetti rientranti nei gruppi di rischio assicurati
- per il Gruppo di rischio 1.a: il numero di veicoli di proprietà o in locazione e/o comodato all'Amministrazione;
- per il Gruppo di rischio 1.b: il numero di Km effettuati con i veicoli di proprietà o in uso agli assicurati esclusi quelli effettuati con veicoli di proprietà o in locazione e/o comodato all'Amministrazione, per ragioni di servizio per conto dell'Amministrazione stessa.

La Amministrazione e' esonerata dalla preventiva denuncia delle generalita' degli assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.

Altrettanto, la Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dalla denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 17: Partecipazione delle Società' - Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ... Società mandataria ⇒ Compagnia ... Società mandante ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Societa" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverra' per il tramite del broker, che provvedera' a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ... Quota xx% ⇒ Compagnia ... Quota xx% ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Societa' assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Societa" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Societa' è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Societa'.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... % ⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 18: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita' strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19: Altre assicurazioni - Detrazioni

Per gli Assicurati per i quali <u>sono efficaci anche coperture assicurative a carattere obbligatorio</u> stipulate dalla Amministrazione (quale, ad esempio, la tutela assicurativa Inail), <u>dall'indennizzo dovuto ai sensi del presente contratto verra' dedotto quanto eventualmente spettante ad essi o agli aventi diritto in virtu' di tali altre assicurazioni.</u>

Art. 20: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 21: Tracciabilita' dei flussi finanziari

La Societa' assicuratrice, la Societa' di brokeraggio assicurativo, nonche' ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalita' e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto. il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Destinatari dell'assicurazione	Capitali assicurati			Parame- tro di	Premio imp.	imp.	
Gruppi di appartenenza	caso morte	invalidità permanente	inabilità temp	spese medi- che	calcolo	unitario	totale
1.a. Dirigenti e dipendenti alla guida di veicoli della Amministr	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,	84		
1.b. Dirigenti e dipendenti alla guida di veicoli propri	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,	Km 10.000		
Altri soggetti operanti a favore della Amministr Partecipanti ai	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0		
corsi organizzati dalla Amministr 4. Utenti dei ser-	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0		
vizi di interesse sociale 5. Componenti il	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0		
Gruppo Operativo di Protezione Civile	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,	0		
6. Componenti il Corpo di Polizia Provinciale	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,	1		
Totale premio impo Imposte Totale premio lordo					euro euro euro		··· ··· ··

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA

ALLEGATO

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA Lotto n. 2 – INFORTUNI Cumulativa (Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

(La Compagnia offerente dovrà compilare il presente modulo ed inserirlo nella busta dell'offerta economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa - Codice Fiscale o P.IVA: 80000010886

DURATA CONTRATTUALE: dalle ore 24:00 del 30/06/2014 fino alle ore 24:00 del 30/06/2015, con esclusione del tacito rinnovo.

SEZIONI ASSICURATE - SOMME ASSICURATE:

_	ZIONI AGGIGGNATE.
•	 1.a - Infortuni dirigenti e dipendenti su veicoli comunali € 300.000,00 per morte; € 300.000,00 per invalidità permanente (franchigia assoluta fissa del 3%); € 3.000,00 per rimborso spese di cura
	N° 84 Veicoli X (moltiplicato) € (costo annuo per veicolo)= €
•	1.b - Infortuni dirigenti e dipendenti alla guida di veicoli propri € 300.000,00 per morte; € 300.000,00 per invalidità permanente (franchigia assoluta fissa del 3%); € 3.000,00 per rimborso spese di cura
	KM 10.000 X (moltiplicato) € (costo annuo per Km)= €
•	 2 – Infortuni degli altri soggetti operanti a favore dell'Amministrazione € 50.000,00 per morte; € 100.000,00 per invalidità permanente (franchigia assoluta fissa del 3%);
	N°00 persone X (moltiplicato) € (costo annuo per persona) = €
•	 3 - Infortuni dei partecipanti ai corsi organizzati dall'Amministrazione € 25.000,00 per morte; € 50.000,00 per invalidità permanente (franchigia assoluta fissa del 3%);
	N° 00 soggetti X (moltiplicato) € (costo annuo per persona) = €
•	 4 - Infortuni degli utenti dei servizi di interesse sociale € 25.000,00 per morte; € 50.000,00 per invalidità permanente (franchigia assoluta fissa del 3%);
	N° 00 soggetti X (moltiplicato) € (costo annuo per persona) = €
	5 – Infortuni del Gruppo Operativo di Protezione Civile € 300.000,00 per morte; € 300.000,00 per invalidità permanente (franchigia assoluta fissa del 3%); € 3.000,00 per rimborso spese di cura
	N° 00 componenti Protezione Civile X (moltiplicato) €(costo annuo per persona) = €

Segue SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – Lotto n. 2 – INFORTUNI Cumulativa

€300.000,00 per morte;	nti il Corpo di Polizia Provinciale permanente (franchigia assoluta pspese di cura	a fissa del 3%);	
N° 1 soggetti X (moltiplicate	o) € (costo annuo pe	er persona) = €	
OFFERTA Premio annuo imponibile comp	olessivo (sez. 1.a+1.b+2+3+4+5+	-6): €	
Imposte complessive:		€	
PREMIO annuo LORDO Com	nplessivo (sez. 1.a+1.b+2+3+4+	5+6+Imposte):	
• in cifre = €			
• in lettere = €			
L'importo di premio annuo co dell'importo posto a base d'ast		offerto corrisponde a un ribasso percer	ntuale
In cifre			
In lettere	percento		
ACCETTAZIONE:			
		autorizzata all'esercizio delle assicura di di aver esaminato in ogni sua pa	
bando di gara ed il presente C		allegato, e di conseguenza di accettare, s	
Data	Timbro	ro e firma della Compagnia di Assicurazio	one



PROVINCIA REGIONALE di RAGUSA DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI (KASKO)

Lotto n.3

	Polizza Kasko n°
	Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale
Partita I.V.A./C.F.:	n. 80000010886
con sede in :	Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice	e:
si stipula la presente:	
POLIZ	ZA KASKO Numero
	Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale
Assicurato:	Come da condizioni di polizza
Sede Legale :	Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa
Broker:	Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura :	Ore 24:00 del 30/06/2014
Scadenza della copertura :	Ore 24:00 del 30/06/2015
Scadenze annuali:	Ore 24:00 del 30/06 di ogni anno
Frazionamento:	Annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare):	NO

DEFINIZIONI	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art. 1: Durata del contratto	6
Art. 2: Gestione del contratto	6
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	6
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	7
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto	7
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa	7
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta	7
Art. 8: Facolta' di recesso	8
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	9
Art. 9: Beni assicurati	9
Art. 10: Oggetto dell'assicurazione	9
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE	10
Art. 11: Esclusioni	10
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa'	10
Art. 13: Determinazione dell'ammontare del danno – Altre assicurazioni	11
Art. 14 Procedure per la valutazione del danno - Controversie	11
Art. 15: Modalita' per la liquidazione dell'indennizzo	11
Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede	12
Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega	12
Art. 18: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese	12
Art. 19: Trattamento dei dati	13
Art. 20: Altre assicurazioni	13
Art. 21: Disposizione finale	13
Art. 22: Tracciabilita' dei flussi finanziari	13
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA	14

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

<u>Amministrazione</u> o <u>Ente</u>: Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale-Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;

<u>Attivita' dell'Amministrazione</u>: L'esercizio delle attivita' e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attivita' accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

<u>Societa'</u>: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche', laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;

<u>Franchigia:</u> la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

<u>Scoperto</u>: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione:

<u>Valore commerciale</u>: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione:

<u>Danno totale</u>: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e' parziale;

<u>Degrado</u>: il deprezzamento dovuto all'eta' e allo stato di conservazione del veicolo;

<u>Parti accessorie</u>: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse:

<u>Optionals</u>: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

<u>Eventi socio politici e atti vandalici</u>: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorita' per contrastare tali eventi;

<u>Eventi naturali</u>: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonche' i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in consequenza di tali eventi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' inoltre facolta' del Contraente notificare alla Societa' la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata, comprese eventuali proroghe e/o rinnovi, e' affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Societa' l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, ne' la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art.

1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
 - il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa', fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Societa' dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro pero' i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne' azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.

L'indennita' che, a norma di quanto sopra, sara' liquidata in contraddittorio, sara' versata con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 8: Facolta' di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarra' efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra' eventualmente richiesto dalla Amministrazione).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Societa' rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, o esso pervenga all'Amministrazione nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Societa' emettera' una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovra' corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 9: Beni assicurati

I beni assicurati sono i veicoli a motore che non siano di proprieta' della Amministrazione, o alla stessa in uso o locazione, utilizzati dai:

- a.1. dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello, in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico della Amministrazione stessa;
- a.2. componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Amministrazione, durante le attivita' connesse alla propria mansione o carica.

Art. 10: Oggetto dell'assicurazione

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali o la perdita, anche parziale, del bene assicurato, verificatisi in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:

- a) collisione con altri veicoli
- b) urto attivo e/o passivo contro qualsiasi ostacolo
- c) ribaltamento
- d) uscita di strada
- e) eventi socio politici ed atti vandalici
- f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti
- g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all'interno dello stesso), rapina ed estorsione
- h) eventi naturali
- i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi
- i) traino passivo del veicolo.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o degli occupanti il veicolo, nonche' i danni subiti dagli optionals e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.

Sono inoltre comprese le spese documentabili sostenute qualora il veicolo sia impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza:

- a. per il traino o recupero del veicolo, fino alla concorrenza di euro 250,00 per evento;
- b. per il noleggio di un veicolo sostitutivo, per il tempo strettamente necessario alla prosecuzione della attivita' / missione / adempimento di servizio e/o per il rientro presso la propria sede di lavoro o abitazione, fino alla concorrenza di euro 250,00 per evento.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 11: Esclusioni

L'assicurazione non e' operante:

- ♦ se il veicolo e' guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla normativa vigente
- ♦ se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attivita' diverse da quelle individuate all'art. Beni assicurati.

salvo che le suddette circostanze si verifichino a seguito di sottrazione del veicolo.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- ♦ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
- ♦ conseguenti a traino attivo, manovre a spinta od a mano, circolazione "fuori strada", non dovuti a situazioni di necessita'
- ◊ derivanti da uso improprio del veicolo da parte degli assicurati
- ♦ conseguenti al comprovato stato di grave incuria del veicolo, laddove essa abbia causato o contribuito a causare il sinistro;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e' in rapporto con tali eventi
- verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione.

Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa'

Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto dovra' farne denuncia alll'Ufficio competente presso l'Amministrazione, che provvedera' al suo inoltro alla Societa', per il tramite del broker, entro quindici giorni dall'evento.

La denuncia inoltrata dalla Amministrazione conterra' una esauriente descrizione del fatto nonche' l'indicazione del luogo, data e ora in cui e' accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonche' di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione piu' ampia del sinistro. In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. e) e g) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, sara' altresi' fornita copia della denuncia presentata all'Autorita' Giudiziaria.

La Societa' fornira' semestralmente all'Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali dell'assicurato e la targa del veicolo
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonche', qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

Art. 13: Determinazione dell'ammontare del danno – Altre assicurazioni

L'ammontare del danno sara' pari:

- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero,

fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per ciascun veicolo interessato dal sinistro.

Dall'indennizzo verra' dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia la Amministrazione e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.

Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro:

- la Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia.
- la Amministrazione corrispondera' alla Societa' il consuntivo degli importi di franchigia entro 30 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Societa' trasmettera' ad essa nei 60 giorni successivi alla liquidazione di ogni sinistro,
- nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Societa' contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verra' effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 14 Procedure per la valutazione del danno - Controversie

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Societa' e dall'assicurato.

Qualora l'assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verra', su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Societa' assicuratrice, uno dall'assicurato ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sara' impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 15: Modalita' per la liquidazione dell'indennizzo

La Societa', ricevuta la documentazione richiesta, provvedera' al pagamento delle indennita' entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

Poiche' la Amministrazione stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Societa' corrispondera' l'indennizzo dovuto direttamente all'avente diritto.

Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei kilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati.

Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

La Amministrazione fornira' quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, il numero complessivo dei kilometri percorsi riferito a tale periodo.

Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Societa' e' tenuta a inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.

La Amministrazione e' esonerata dalla preventiva denuncia delle generalita' degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si fara' riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Societa' assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Societa" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Societa' è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Societa'.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

 \Rightarrow Compagnia ... Quota ... % \Rightarrow Compagnia ... Quota ... %

Art. 18: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 Società mandante
 Società mandante

Il termine "Societa" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverra' per il tramite del broker, che provvedera' a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 Quota xx%
 ⇒ Quota xx%
 ⇒ Quota xx%

Art. 19: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita' strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20: Altre assicurazioni

La Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dalla preventiva denuncia alla Societa' di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

Art. 21: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 22: Tracciabilita' dei flussi finanziari

La Societa' assicuratrice, la Societa' di brokeraggio assicurativo, nonche' ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalita' e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA Totale kilometri annui percorsi Premio unitario imp.le 10.000 Totale premio imponibile euro Imposte euro Totale premio lordo annuo euro FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO (art 13 delle condizioni di polizza) Scoperto Franchigia Massimo indennizzo Per ogni veicolo, se non diversamente previsto in polizza euro 30.000,00

PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA

ALLEGATO

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – Lotto n. 3: KASKO

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) (La Compagnia offerente dovrà compilare il presente modulo ed inserirlo nella busta dell'offerta economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale -Viale del Fante, 10 - 97100 Ragusa - P.I./C.F. 80000010886

DURATA CONTRATTUALE: dalle ore 24:00 sione del tacito rinnovo.	del 30/06/2014 fino alle ore 24:00 del 30/06/2015, con esclu-
RISCHIO ASSICURATO: Danni Accidentali Ve	eicoli (Kasko).
LIMITE DI RISARCIMENTO - SOMMA ASSIC	CURATA: €30.000,00 per veicolo.
CALCOLO DEL PREMIO:	
Km. 10.000 X (moltiplicato) €	(costo unitario annuo lordo) per Chilometro = PREMIO
ANNUO LORDO =€	
OFFERTA PER ANNO	
Premio imponibile annuo	=€
Imposte annue	= €
Premio annuo lordo:	
• in cifre = €	
• in lettere = €	
L'importo di premio annuo complessivo, imp dell'importo posto a base d'asta pari al	oste comprese, offerto corrisponde a un ribasso percentuale
In cifre per	
del	autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando dessi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alessi contenute.
Data	Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione



PROVINCIA REGIONALE di RAGUSA DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE

Lotto n.4

Tra:	Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale			
Partita I.V.A./C.F.:	n. 8000001088	n. 80000010886		
con sede in :	Viale del Fante	Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa		
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice): 			
si stipula la presente:				
Р	OLIZZA All-Risks	Numero		
Contraente :		Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale		
Sede Legale :		Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa		
Broker:		Willis Italia S.p.A.		
Decorrenza della copertura :		Ore 24:00 del 30/06/2014		
Scadenza della copertura :		Ore 24:00 del 30/06/2015		
Scadenze annuali:		Ore 24:00 del 30/06 di ogni anno		
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare):		NO		

Polizza All Risk n°

SEZIONE I - DEFINIZIONI:	5
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	9
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto	9
Art. 2: Gestione del contratto	9
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	9
Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni	9
Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	10
Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto	10
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 8: Facoltà di recesso	10
Art. 9: Trattamento dei dati	11
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	12
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	12
Art. 1: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1	12
Art. 2: Rinuncia al diritto di surroga	15
Art. 3: Assicurazione per conto di chi spetta	15
Art. 4: Ispezione dei beni assicurati	15
Art. 5: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società	15
Art. 6: Acquisizione di nuovi beni	15
Art. 7: Deroga alla regola proporzionale	16
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI	17
Art. 8: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2	17
Art. 9: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia	17
Art. 10: Recupero delle cose rubate	18
NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI	19
Art. 11 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro	19
Art. 12: Esclusioni	19
Art. 13: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti	20
Art. 14: Procedura per la valutazione del danno	21
Art. 15: Mandato dei Periti	21
Art. 16: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	22
Art. 17: Supplemento di indennizzo ("Valore a nuovo" – valido solamente per la SEZIONE 1)	23
Art. 18: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2)	23
Art. 19: Limite massimo dell'indennizzo	24
Art. 20: Compensazione tra partite (Sezione 1)	24
Art. 21: Anticipo dell'indennizzo	24

Art. 22: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede	24
Art. 23: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese	25
Art. 24: Disposizione finale	25
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO	26
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMI	O D
POL 177A	29

SEZIONE I - DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

<u>Acqua piovana</u>: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti;

<u>Allagamenti</u>: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione;

<u>Amministrazione o Ente</u>: Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale, Assicurato e Contraente della polizza:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione:

Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico é considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, focopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro é parte e/o é destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o é necessario per il loro funzionamento o utilizzo;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse é protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 1 % del premio della SEZIONE 1.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 3% del premio della SEZIONE 1.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale

dell'Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso all'Amministrazione;

<u>Beni immobili</u>: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, , supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Amministrazione o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. Salvo diversa pattuizione restano invece esclusi dall'assicurazione boschi, coltivazioni e piante ed il terreno su cui sorgono i Beni Immobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno

Beni mobili: tutto quanto di proprietà dell'amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche), contenuto all'interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all'Amministrazione se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno

Non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi e di valore singolo superiore ad €15.000,00.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 9: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto).

Broker: il Broker vigente Willis Italia SpA;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione;

<u>Crollo – collasso strutturale</u>: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;

<u>Danno consequenziale</u>: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

<u>Denaro, titoli e valori in genere</u>: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi:

<u>Dolo del Contraente o dell'Assicurato</u>: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Sindaco dell'Amministrazione;

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Evento sismico o **terremoto**: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene

<u>Fenomeni atmosferici</u>: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta

di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi:

<u>Fenomeni elettrici</u>: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- o dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,

fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato:

Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni;

<u>Franchigia</u>: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento:

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività;

<u>Implosione</u>: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;

<u>Incendio</u>: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

<u>Inondazioni, alluvioni</u>: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;

<u>Lastre</u>: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Polizza: il documento che prova e regolamenta l'Assicurazione:

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto é assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale:

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto é assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;

<u>Rischio locativo</u>: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;

<u>Ricorso dei locatari</u>: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

<u>Smottamento</u>: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti;

<u>Soggetti non considerati terzi</u>: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale dell'Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile;

<u>Sovraccarico di neve</u>: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato é influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;

<u>Valore intero</u>: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto é assicurato, con applicazione della regola proporzionale;

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto é affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 8: Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno successivo alla sua definizione ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R..

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all'Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 1: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:

- 1. beni immobili,
- 2. beni mobili,

nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

- 3. rischio locativo,
- 4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,

in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonica,
- g) urto di veicoli.
- h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- j) rottura accidentale di lastre,
- k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
- I) atti di sabotaggio e di terrorismo,
- m) fenomeni atmosferici,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- g) inondazioni, alluvioni,
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) fenomeni elettrici,
- w) mancato freddo,
- x) evento sismico.

Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresi' convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura consequente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10% del premio della SEZIONE 1.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi.
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina.
- formazione di ruscelli,
- accumulo esterno di acqua,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

non indennizza inoltre i danni subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione:
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. **grandine su fragili**) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da

- franamento, smottamento e cedimento del terreno,
- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento),
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.

Franamento, Smottamento, cedimento del terreno: la Società indennizza i danni materiali diretti e/o conseguenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorchè causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.

Mancato Freddo: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali subiti beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno e/o altre sostanze utilizzate allo scopo; consequenti:
- a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- b) all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
 - 1. nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;
 - 2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
 - 3. nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi:

- le spese sostenute dall'Amministrazione:
 - in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;
 - ii. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossiconocivi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
 - iii. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
 - iv. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio purchè tale ricostruzione/rimpiazzo sia effettuato entro 18 mesi Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
 - v. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purchè tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del

- premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- vi. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi' la perdita economica subita dall'Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
- vii. per la "ricerca guasti", intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua". fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.

Art. 2: Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.

Art. 3: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione é prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

Art. 4: Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 5: Risarcimenti - Limitazioni - Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione é esonerata), fermo quanto previsto ai successivi artt. "Acquisizione di nuovi beni" e "Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 6: Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società' al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 10% (dieciprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Amministrazione ne avrà dato comunicazione.

Art. 7: Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società' non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a 1° rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 8: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 - b1) riposti e custoditi sottochiave
 - b2) ovunque posti, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali
 - b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- ♦ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
- ◊ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate.
- ♦ estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE 1), le spese sostenute dall'Amministrazione:

o per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione.

Art. 9: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

- 1) La garanzia furto é operante:
 - I. per i beni lett. a), b1) e b2) dell'art. Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato:
 - ♦ si é introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
 - apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale.
 - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.;
 - si é introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati
 mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b)
 che precede.
 - II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave:
 - III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale.

- IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;
- V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.
- 2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
 - ◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
 - ♦ il furto con strappo,
 - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,

ed é operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

- 3) La copertura assicurativa opera anche:
 - a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.1 che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro)
 fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 20% minimo 1.000,00- anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.

I beni e manufatti in rame si intendono coperti dalla presente sezione di polizza fino al limite massimo e con gli scoperti/franchigie indicati nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Per tali enti, in deroga a quanto previsto dell'articolo 10, non sarà previsto alcun reintegro automatico.

Art. 10: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 11 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione é esonerata).

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, é valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.

L'Amministrazione pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 12: Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società' non è obbligata per i danni:

- I. verificatisi in occasione di:
 - a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni
 - b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale,
 - c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine,
 - d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
 - e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

- II. causati da o dovuti a:
 - f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
 - g. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
 - h. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
 - i. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificata mente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
 - j. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
 - k. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere.
 - I. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
 - m. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
 - n. difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza,
 - o. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,

- p. la cui riparazione é prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Amministrazione,
- q. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura.
- r. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'Art. 1: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 8: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
- s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'Art. 1: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 8: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
- t. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

III. nonché:

- u. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
- v. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato:
- w. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato.
- x. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- y. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
- z. i danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici.

Art. 13: Denuncia dei sinistri - Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente. In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può

dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l'Amministrazione dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

La Società fornirà annualmente all'Amministrazione, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell'evento
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

É facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

Art. 14: Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

 a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Fermo quanto disciplinato dall'Art 1: Oggetto dell'Assicurazione punto iii), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 15: Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 13: Denuncia dei sinistri Impegni delle parti;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art 16 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 14 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) ("perizia formale"), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 16: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 1 - Incendio ed altri danni ai beni:

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di "valore a nuovo" la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione algrado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per Beni Immobili applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Beni Mobili deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 cc.

Relativamente ai danni di "Fenomeno elettrico e/o Elettronico" ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno é determinato intendendo per tale:

- in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale:
- 2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con la Società, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 Codice Civile; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell'indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile.

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 2 - Furto, rapina e rischi assimilabili:

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).

Art. 17: Supplemento di indennizzo ("Valore a nuovo" – valido solamente per la SEZIONE 1)

Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

- 1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista dalle CONDIZIONI PARTICOLARI all'Art. 7: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo:
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza:
 - c) equale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 4. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l'abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Art. 18: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale defi-

nitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Amministrazione avverrà anche se non é stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresi' convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.

Art. 19: Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 20: Compensazione tra partite (Sezione 1)

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Particolari all'Art. 7: "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 21: Anticipo dell'indennizzo

L'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno.

Art. 22: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate - Buona fede

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 30% (trentapercento) delle stesse.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 30%, e pertanto il disposto dalle condizioni particolari all'Art. 7: Deroga alla regola proporzionale troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 23: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza é effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 ⇒ Società mandante
 ⇒ Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 Quota xx%
 ⇒ Quota xx%
 ⇒ Quota xx%

Art. 24: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Valido per tutte le sezioni

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:

Massimo Indennizzo per sinistro ed	
anno	€30.000.000,00

Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni

====== Franchigia frontale

	Scop	erto	Franchigia	Limite di
Garanzia / Tipologia di danno	in %	con il	_	indennizzo
	sul danno	minimo /		
Per sinistro, se non diversamente previ-		massimo		-
sto	=====	=====	€5.000,00	==========
Per sinistro relativamente ai beni di cui				
alla voce Apparecchiature elettroniche,				
se non diversamente previsto	=====	=====	=====	
Rottura lastre			6050.00	€50.000,00 per anno col
Art 10 lett. j)	=====	=====	€250,00	limite di €2.500,00 per singola lastra
Atti socio-politici			=====	70% delle somme assi-
Art 10 9 lett. k)				curate
Per Atti socio-politici (Art 10 lett. k) rela-				
tivamente ai beni di cui alla voce Appa-				
recchiature elettroniche se non diversa-	=====	=====	=====	=========
mente previsto				
Sabotaggio e terrorismo				50% delle somme as-
Art 10 lett. I)	=====	=====	=====	sicurate col limite mas-
741. 10 lott. 1)				simo di €7.500.000,00
				per sinistro ed anno
Fenomeni atmosferici				70% delle somme assi-
Art 10 lett. m)	=====	=====	€5.000,00	curate
Fenomeni atmosferici				
Art 10 lett m) relativamente ai beni di cui				
alla voce Apparecchiature elettroniche se non diversamente previsto	=====	=====	=====	=======================================
Atmosferici su fabbricati aperti su più lati				€ 150.000,00 per sinistro
e tettoie				ed anno
Grandine su fragili				
(nell'ambito di fenomeni atmosferici)	=====	=====	=====	€ 150.000,00 per sinistro
				ed anno
Formazione di Ghiaccio e Gelo		=====	=====	€250.000,00 per sinistro
Art 10 lett. n)				ed anno €250.000,00 per sinistro
Acqua Piovana Art 10 lett. o)	=====		=====	ed anno
Fuoriuscita d'acqua	=====	=====	=====	€ 250.000,00 per sinistro
Art 10 lett p)				ed anno
Inondazioni, alluvioni				50% delle somme assi-
Art 10 lett. q)	10%	€10.000,00	=====	curate col limite massimo
				di € 10.000.000,00 per
Allo go monti				sinistro ed anno
Allagamenti Art 10 lett. r)	10%	€10.000,00	=====	50% delle somme assi- curate col limite massimo
Ait 10 lett. 1)	10%	€ 10.000,00		di € 10.000.000,00 per
				sinistro ed anno
Smottamenti, franamenti, cedimenti del				
terreno	10%	€10.000,00	=====	€500.000,00 per sinistro
Art 10 lett. s)				ed anno
				<u> </u>

Crollo/collasso strutturale Art 10 lett. t)	10%	€10.000,00	=====	€1.000.000,00 per sini- stro ed anno
Sovraccarico neve Art 10 lett. u)	10%	€10.000,00	=====	50% delle somme assi- curate
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art 10 lett v)	=====	=====	=====	€ 100.000,00 per sinistro ed anno
Mancato freddo Art 10 lett w)	=====	=====	=====	La somma assicurata per sinistro ed anno
Evento sismico Art 10 lett. x)	10%	€10.000,00	=====	50% delle somme assicurate col limite per ubicazione di € 2.500.000,00 per sinistro In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di e di €10.000.000,00
Ricerca guasti Art 10 n. vii)	=====	=====	€500,00	€50.000,00 per sinistro ed anno

e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:

o, anicamente per le ripparecentatare Elettremene:		
Spese mantenimento attività e servizi	1 giorno con	=========
	il minimo di	
	€2.500	

Segue:

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Sco in % sul danno	perto con il minimo di euro	Franchigia euro	Massimo risarcimento per sinistro ed anno euro
Beni mobili	=====	=====	€2.500,00	=======
Beni all'aperto	20%	2.500,00	=====	€25.000,00
Denaro e valori custoditi sottochiav	=====	=====	€500,00	=======
Denaro e valori ovunque posti	=====	=====	€500,00	=======
Denaro e valori trasportati	=====	=====	€500.00	=======
Beni di Dipendenti/Utenti	=====	=====	€250,00	€3.000,00

Furto con Destrezza (eccetto porta-valori)	=====	=====	€500,00	€5.000,00
Beni mobili su veicoli	=====	=====	€1.000,00	€25.000,00
Beni in rame	20%	2.500,00	======	€25.000,00

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Partite assicurate	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio imp.le totale
Beni immobili	100.000.000,00		
Beni mobili	10.000.000,00		
di cui: Apparecchiature elettroniche		premio inc	luso in Beni mobili
Rischio locativo	===	valore inclus	so in Beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00		
Demolizione e sgombero (aggiuntivo)	250.000,00		
Onorari periti e professionisti	50.000,00		
Ricostruzione Archivi	200.000,00		
Spese mantenimento attività e servizi	100.000,00		
Differenziale storico-artistico	1.500.000,00		
Mancato freddo	50.000,00		

Segue:

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

Partite assicurate	Valori complessivi	Aliquota promille	Premio imponibile totale
Beni mobili	€0,00		
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	€0,00		
Denaro e valori ovunque posti – 14 b2	€0,00		
Denaro e valori trasportati – 14 b3	€0,00		
Guasti da ladri	€0,00		
TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZ	ZA	euro	<u></u>
IMPOSTE		euro	
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA		euro	

PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI GARA

ALLEGATO

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – Lotto n. 4: ALL RISKS

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

(La Compagnia offerente dovrà compilare il presente modulo ed inserirlo nella busta dell'offerta economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale -Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa - P.I./C.F. 80000010886

DURATA CONTRATTUALE: dalle ore 24:00 del 30/06/2014 fino alle ore 24:00 del 30/06/2015, con esclusione del tacito rinnovo.

RISCHIO ASSICURATO: All Risks Incendio - Danni al Patrimonio.

SEZIONI ASSICURATE - SOMME ASSICURATE:

Partite assicurate		Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio imp.le Totale
Beni immobili		100.000.000,00	promilie 	i otale
Beni mobili (comprese apparecchiature	elet-	10.000.000,00		
troniche)				. 5
Rischio locativo		= = =	valore incluso	in Beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari		5.000.000,00 250.000,00		
Demolizione e sgombero (art. 8-3) Onorari periti e professionisti (art. 8-4)		50.000,00		
Ricostruzione archivi (art. 8-5)		200.000,00	••	••
Spese mantenimento attivita' (art. 8-6)		100.000,00		
Differenziale storico-artistico (art. 8-7)		1.500.000,00		••
Mancato freddo (art. 9-m)		50.000,00		••
Wandate fredae (art. 6 m)		00.000,00	••	••
OFFERTA PER ANNO				
Premio imponibile annuo	=	: €		
Imposte annue	=	:€		
Premio annuo lordo:				
• in cifre = €				
• in lettere = €				
L'importo di premio annuo complessivo, dell'importo posto a base d'asta pari al	impost	e comprese, offerto co	orrisponde a un	ribasso percentuale
In cifre	nercent	to		
In lettere	percen	nto		
	_ po.oo.			
ACCETTAZIONE:				
La Società				
del				
gara, il presente Capitolato e quant'altro cuna, i termini, le modalità e le prescrizion			guenza di accetta	are, senza riserva al-
Data	7	Γimbro e firma della C	ompagnia di As	sicurazione



PROVINCIA REGIONALE di RAGUSA DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
PER PERDITE PATRIMONIALI

LOTTO 5

Tra:	Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale
Partita I.V.A.	/C.F.: 80000010886

Polizza RC Patrimoniale n°

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA RC patrimoniale Numero

Contraente: Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale

Sede Legale: Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa

con sede in: Viale del Fante, 10 - 97100 Ragusa

Broker: Willis Italia S.p.A.

Ore 24:00 del 30.06.2014 Decorrenza della copertura:

Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 30.06.2015

Ore 24:00 del Scadenze annuali: 30.06 di ogni anno

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

Premessa:

La presente è una polizza di responsabilità nella forma "claims made".

Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati all'Assicuratore per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

SEZIONE I - DEFINIZIONI:

Nelle parti che seguono, si intende per:

Assicurazione: il contratto di assicurazione

<u>Contraente:</u> il soggetto che stipula l'assicurazione **Assicuratore / Società**: la Società di Assicurazione

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Broker: Willis Italia SpA

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore

<u>Sinistro:</u> la trasmissione all'Assicuratore, con comunicazione scritta, della richiesta scritta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione

<u>Richiesta di risarcimento:</u> Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, è portata per iscritto a conoscenza dell'assicurato:

- ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o giuridica nei confronti dell'assicurato finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno
- 2. L'inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro un dipendente o amministratore in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione;
- La comunicazione con la quale l'Amministrazione mette in mora l'assicurato o manifesta all'assicurato di ritenerlo responsabile per colpa grave per danni conseguenti ad un evento, errore o omissione attribuiti a colpa grave.

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica

<u>Danni materiali:</u> la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale o esistenziale e, in genere, qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali

<u>Danno patrimoniale:</u> il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali

<u>Dipendenti o Amministratori:</u> tutti i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica.

Risarcimento: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro

Massimale di garanzia: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa

<u>Pubblica Amministrazione:</u> Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti

<u>Retribuzioni:</u> l'ammontare dei compensi e delle retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogate al personale dipendente e, in generale, ai soggetti che abbiano un rapporto o prestazione di lavoro remunerato e coordinato con l'Ente Contraente.

SEZIONE 1/A - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto é affidata al broker di assicurazione: Willis Italia SpA. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto..

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Riferimento alle norme di legge – Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 6: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 7: Denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui l'Ente contraente ha ricevuto la richiesta di risarcimento.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Ente. Successivamente alla denuncia, l'Assicurato dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società incaricata della gestione della polizza tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 8: Recesso dal contratto

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, o esso pervenga all'Amministrazione nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della

prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 9: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10: Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione contraente, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) in dipendenza della responsabilità civile derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate alla Amministrazione stessa da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, anche interni.

Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne l'Amministrazione di quanto questa sia tenuta a pagare in favore di terzi danneggiati esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e Dipendenti che avessero agito con colpa grave accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

Inoltre, nel caso di azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dipendenti o Amministratori dell'Amministrazione, la presente assicurazione terrà indenne l'Amministrazione del pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell'Amministrazione stessa.

Art. 11: Periodo di efficacia della garanzia

La copertura assicurativa è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto o nei 5 anni antecedenti la sua decorrenza, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore nel periodo di durata del contratto o nei cinque anni immediatamente successivi alla sua scadenza. Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso in cui l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.

Art. 12: Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- b) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;
- c) connessi o consequenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- d) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art, 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.:
- h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- i) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
 - 1) Guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
 - 2) Qualsiasi atto di terrorismo:

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attivita' terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Se gli assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- 1) la responsabilità amministrativa e contabile;
- 2) i danni connessi e/o conseguenti a richieste di risarcimento, delle quali l'Assicurato e/o l'Amministrazione contraente abbiano già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 3) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato,
- 4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

Art. 13: Massimale di garanzia

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari a euro **2.500.000,00** (duemilionicinquecentomila/00) per ciascun sinistro e in aggregato per anno assicurativo, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

I risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia pari a euro **5.000,00** (cinquemila/00)

La franchigia dovrà restare a carico dell' Ente contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

Art. 14: Costituzione e Regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo delle retribuzioni. L'importo del premio annuo iniziale è pari a:

Retribuzioni annue erogate Tasso promille lordo Premio annuo, imposte comprese

€ 11.500.000,00

Si conviene tra le parti di fissare un premio minimo anticipato e comunque acquisito dall'Assicuratore in misura pari ai 2/3 del premio complessivo sopra indicato, a valere per tutte le scadenze annuali.

Il premio viene regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo acquisito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l' Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione all'Ente Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non

inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

În caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 15: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore, nei termini dell'art.1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. Sono escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che all'Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura amministrativa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, notificati all'Assicurato che non contengano un' esplicita richiesta di risarcimento e pertanto il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale.

Art. 16: Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

Data	L'Assicuratore	II Contraente
Art. 8 Recesso dalArt.11 Periodo di eArt.12 Esclusioni	elle vertenze di danno - Spese legali	
Data		II Contraente

SEZIONE 1/B - INCLUSIONE DI GARANZIA ALTRI SOGGETTI ASSICURATI – DIPENDENTI TECNICI

Nell'ambito del massimale di garanzia di cui all'art. 13, ma con esclusione della applicazione della franchigia per sinistro indicata in tale articolo, si conviene che assumono la qualifica di Assicurati anche i soggetti di seguito individuati, alle condizioni contrattuali che precedono se non di seguito variate / integrate:

Art. 17: Soggetti assicurati

Destinatari della presente estensione di copertura sono le persone fisiche in servizio presso la Ente contraente nel corso della durata del contratto con qualifica di dipendente tecnico, intendendo come tali:

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché' il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Ente Pubblica.

In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ne ricoprono il posto in via temporanea.

Art. 18: Oggetto della inclusione di garanzia

L'assicurazione è prestata per la responsabilità derivante all'Assicurato per le perdite involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui debba rispondere ai sensi di legge, connessi all'esercizio dell'attività di:

- 1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- 2. geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i., ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
- 4. "responsabile unico del procedimento" di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 e relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni, nella norma vigente;
- 5. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni, ora D. Lgs. n. 81/2008;
- 6. verifica e validazione dei progetti ex L. 109/94 e s.m.i, nella norma vigente; e comprende anche:
- 7. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione:
- 8. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un
 - Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.
 - Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
- le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

La copertura assicurativa non opera invece:

qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle

- attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni:
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 12 Esclusioni, sono compresi i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

Art. 19: Periodo di efficacia della garanzia

La copertura assicurativa è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto o nei 5 anni antecedenti la sua decorrenza, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore nel periodo di durata del contratto o nei cinque anni immediatamente successivi alla sua scadenza oppure entro i cinque anni dalla cessazione della funzione svolta se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale.

Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso in cui l'Assicurato stipuli durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.

In caso di decesso dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Art. 20: Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente estensione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Ente contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

APPENDICE A)

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

Premesso che:

La copertura assicurativa può essere estesa, dietro specifica richiesta dei soggetti assicurati come identificati alla Sezione 1/B che precede, al maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. nel testo ora vigente, entro il limite percentuale del costo di costruzione dell'opera progettata stabilito dalla vigente normativa,

vengono di seguito normate le:

Condizioni contrattuali applicabili alle eventuali richieste di copertura assicurativa della responsabilità professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, ex Legge 109/94 e s.m.i., ora D. Lgs. 163/2006

Responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al D.M. 123/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Contraente/Assicurati (Dipendente/i	incaricat	o/i della progettazio	one)	C.F.
<i>II</i>		1 5		
Stazione appaltante		Sede		
<i>II</i>				
Descrizione dell'opera			Luogo d	di esecuzione
 				
		<u>.</u>		
Data prevista dell'inizio lavori		Data prevista de	ella fine	lavori
		•		
		1		
Costo complessivo previsto opera	Somm	a assicurata 10%	costo c	ompl. previsto opera
<u> </u>				
	1			
Data di inizio della copertura assicu	rativa	Data di cessazio	one dell	a copertura assicurativa
Vedi art. A.6 lettera a)		Vedi art. A.6 lettera b)		
,			,	

Condizioni economiche

Durata lavori	Tasso sul valore delle	Premio minimo lordo per
	opere	certificato
Lavori fino a 12 mesi		EUR
Lavori fino a 18 mesi		EUR
Lavori fino a 24 mesi		EUR
NB: Per opere il cui valore supera	i 10.000.000.00 di Euro e/o per durata lav	ori superiore a 24 mesi è

NB: Per opere il cui valore supera i 10.000.000,00 di Euro e/o per durata lavori superiore a 24 mesi è richiesta la preventiva approvazione degli Assicuratori.

Responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione

DEFINIZIONI

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

<u>Esecutore dei lavori</u>: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge, nel testo ora vigente, al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'assicurato;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ora D.Lgs. 163/2006;

<u>Luogo di esecuzione delle opere:</u> il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica – nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Opere: le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

<u>Premio</u>: la somma dovuta dal contraente alla Società quale controprestazione a fonte del rilascio della assicurazione;

<u>Progettista dei lavori</u>: il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;

<u>Scheda Tecnica</u>: la scheda obbligatoria annessa alle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

<u>Società / Assicuratore:</u> l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

<u>Stazione appaltante o Committente</u>: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

Responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione

Art. A.1: Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge, nel testo ora vigente, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art. A.2: Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Ente abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. A.3: Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. A.1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. A.16 (Obblighi dell'assicurato / Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. A.4: Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale di seguito indicato, i costi di cui all'art. A.1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. A.5: Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. A.6: Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. A.16 (Obblighi dell'Assicurato / Contraente), primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché

- gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. A.7: Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

Art. A.8: Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica sotto la voce somma assicurata e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. A.9: Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito all'art. A.8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. A.10: Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. A.11: Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. A.12: Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. A.13: Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. A.14: Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. a), sempre che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. A.6, lett. b).

Art. A.15: Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. A.16: Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. A.17: Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. A.18: Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. A.19: Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. A.20: Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Ufficio Incaricato al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. A.21: Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, potrà essere quello del luogo di residenza o della sede del convenuto.

Art. A	1.22:	Rinvio	alle	norme	di	leage
--------	-------	---------------	------	-------	----	-------

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. A.23: Scoperto/Franchigia in caso di sinistro

Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

Art. A.24: Gestione del contratto

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, al Broker di assicurazione: Willis Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Società.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente, l'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da' atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta e saranno valide anche se fatte al/dal Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Data	L'Assicuratore	II Contraente
Art. A.1Art. A.5Art. A.8Art. A.12	espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.: Oggetto dell'assicurazione Rischi esclusi dall'assicurazione Massimale di assicurazione Dichiarazioni Gestione del contratto	
Data		II Contraente

Allegato A

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – Lotto n. 5: RC Patrimoniale

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

(La Compagnia offerente dovrà compilare il presente modulo ed inserirlo nella busta dell'offerta economica)

Il sottoscritto il, nella sua qualita' di della Compagnia assicuratrice per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità del presente lotto alle seguenti condizioni economiche:	la predet	nato a ta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al
MASSIMALE PER SINISTRO ED ANNO	€	2.500.000,00 (Duemilionicinquecentomila/00)
RETRIBUZIONI PREVENTIVATE	€	11.500.000,00 (undicimilionicinquecentomila/00)
Tasso lordo promille Totale premio annuo escluse imposte (in cifre) Imposte Totale premio annuo comprese imposte (in cifre) Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)	euro _	euro euro euro
L'importo di premio annuo complessivo, imposte compre base d'asta pari al	se, offert	o corrisponde a un ribasso percentuale dell'importo posto a
In cifre percento In lettere percento		
Luogo e data:	Firma (Società' offerente)

Allegato B Scheda offerta economica per la garanzia di cui alla legge 109/94

N.B.: LA SEGUENTE INDICAZIONE DI PREMIO NON COSTITUISCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL Lotto n.5

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) (La Compagnia offerente dovrà compilare il presente modulo ed inserirlo nella busta dell'offerta economica) Il sottoscritto , nella sua qualita' di della Compagnia assicuratrice per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita' della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 5- RC Patrimoniale alle seguenti condizioni economiche: ESTENSIONE FACOLTATIVA Condizioni economiche applicabili alle eventuali richieste di copertura assicurativa della responsabilità professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, Legge 109/94 (alle condizioni normative/contrattuali di cui all'APPENDICE A del CSP) Condizioni economiche offerte: Durata lavori Tasso sul valore delle opere Premio minimo lordo per certificato Lavori fino a 12 mesi **EURO** **EURO** Lavori fino a 18 mesi Lavori fino a 24 mesi **EURO** NB: Per opere il cui valore supera i 10.000.000,00 di Euro e/o per durata lavori superiore a 24 mesi è richiesta la preventiva approvazione degli Assicuratori. Luogo e data Firma (Società offerente)